



LaBoUR & Law Issues
Rights | Identity | Rules | Equality

Rating reputazionale e diritto alla spiegazione

FEDERICO GALLI
Università di Bologna

vol. 9, no. 2, 2023

ISSN: 2421-2695



Rating reputazionale e diritto alla spiegazione

FEDERICO GALLI

Università di Bologna

Ricercatore di Diritto dell'Informatica e Informatica Giuridica

federico.galli7@unibo.it

ABSTRACT

This paper analyses Ordinance no. 28358 of 6 October 2023, whereby the Italian Court of Cassation ruled for the second time and definitively on the lawfulness of the processing of personal data carried out by the Associazione Mevaluate Onlus consisting in the automated processing of reputational profiles. The paper deals with the three legal questions addressed in the ruling, concerning (i) the information on the “executive scheme” of the reputational scoring system; (ii) the possibility of “per relationem” information to the data subject; (iii) the relationship between data subject’s consent to data processing and contractual clauses. The contribution will also analyze two hypothetical scenarios: (a) how the Court of Cassation could have decided if, instead of the Italian Privacy Code, the General Data Protection Regulation had been applicable to the Mevaluate case; (b) how the Court of Cassation could have decided if the rules currently being adopted at EU level on Artificial Intelligence had already been in force.

Keywords: reputation scoring; right to an explanation; Mevaluate; “executive scheme”; GDPR; AI Act.

<https://doi.org/10.6092/issn.2421-2695/18612>

Rating reputazionale e diritto alla spiegazione

SOMMARIO: 1. Il caso Mevaluate – 2. Il problema della spiegazione delle valutazioni automatizzate – 3. Lo schema esecutivo. – 4. L’informativa *per relazione*. – 5. Il rapporto tra consenso e contratto. – 6. Il caso Mevaluate, oggi: le valutazioni automatizzate nel GDPR – 7. Il caso Mevaluate, domani: le valutazioni automatizzate nella proposta di regolamento sull’Intelligenza artificiale.

1. Il caso Mevaluate

Con ordinanza n. 28358 del 6 ottobre 2023, la Corte di Cassazione si è pronunciata per la seconda volta e definitivamente sulla liceità del trattamento di dati personali posto in essere dall’Associazione Mevaluate Onlus (d’ora in poi “Mevaluate” o “Associazione”) consistente nell’elaborazione automatica di profili reputazionali.

L’intera vicenda trae origine da un provvedimento del Garante per la protezione dei dati personali del 2016 ⁽¹⁾, con il quale l’Autorità aveva ritenuto incompatibile suddetto trattamento con le norme del Codice privacy.

L’elaborazione automatica di profili reputazionali effettuata da Mevaluate Holding Ltd., Mevaluate Italia s.r.l. e Associazione Mevaluate Onlus, faceva parte allora di una piattaforma denominata “Infrastruttura Immateriale Mevaluate per la Qualificazione Reputazionale”. Oggi l’attività in questione è gestita dall’Associazione Crop News tramite l’omonima piattaforma e coinvolge ancora l’Associazione Mevaluate Onlus che elabora i rating reputazionali attraverso il suo sistema automatico ⁽²⁾.

Più specificamente, la piattaforma permette all’utente sia persona fisica che giuridica (privata e pubblica), di registrarsi, richiedere l’elaborazione di un profilo reputazione e ricercare profili reputazionali di altri soggetti, eventualmente associati alla piattaforma. L’utente può selezionare varie tipologie di elaborazioni di profili: un profilo a favore di sé non documentato e non certificato; un profilo a favore di sé stesso

⁽¹⁾ *Piattaforma web per l’elaborazione di profili reputazionali*, 24 novembre 2016, [doc. web n. 5796783]. Sul provvedimento del Garante, si veda il primo commento di A. Donini, *Profilazione reputazionale e tutela del lavoratore: la parola al Garante della Privacy*, LLI, 2017, 1, 37.

⁽²⁾ La piattaforma, denominata oggi “*Infrastruttura Digitale di Qualificazione Reputazionale Documentata e Tracciabile*”, è gestita dall’Associazione non profit Crop News, di cui Mevaluate Holding Ltd è socio fondatore. Il rating viene elaborato dall’algoritmo di cui Mevaluate Holding Ltd rimane proprietario, mentre Crop News pubblica i rating nell’omonimo periodico plurisettimanale, visitabile al sito web <https://www.cropnews.online> e iscritto al Registro per la Pubblicazione di Giornali e Riviste del Tribunale Ordinario di Roma, Sezione Stampa e Informazione, n. 172/2017 del 26 ottobre 2017. L’infrastruttura si avvale del contributo di due categorie di persone fisiche che svolgono il ruolo di consulenti reputazionali, i RAM (*Reputation Audit Manager*) e i RATER (*Reputation And Trust Expertise Representative*). Per rivestire tale qualifica sono previsti una serie di requisiti di formazione e professionalità e l’associazione obbligatoria ad APART (Associazione Professionale Auditor Reputazione Tracciabile) di cui nuovamente Mevaluate Holding Ltd è socio fondatore. Tale associazione opera ai sensi della legge 4/2013, vigilata dal Ministero delle Imprese e del Made in Italy.

documentato e attestato; un profilo contro terzi documentato e attestato, o una risposta documentata avverso un profilo contro terzi creato da altri utenti ⁽³⁾.

In caso di elaborazione di un profilo documentato e certificato, sia a favore di sé sia contro terzi, all'associato viene richiesto di fornire informazioni personali ritenute significative sul piano reputazionale, e di caricare documenti necessari a provare la veridicità dell'informazione ⁽⁴⁾. Tra questi, ad esempio, figurano certificati del casellario giudiziale, certificati di regolarità fiscale, certificati di iscrizione di cause al ruolo in materia civile, certificati di riconoscimento al valore civile, premi, referenze etc. Per garantire l'accuratezza e la completezza, una volta inserite, le informazioni e i relativi documenti vengono vagliati da consulenti reputazionali (cd. *Reputational Audit Manager*, RAM) selezionati *ad hoc* da Mevaluate e coordinati da un Comitato di controllo centrale.

A questo punto, le informazioni inserite e controllate vengono fornite in input ad un sistema automatico per la creazione di un rating relativo alla persona fisica o giuridica. Tale punteggio, variabile nel tempo e in funzione degli elementi acquisiti nel sistema, è suddiviso in cinque categorie: penale (relativa a eventuali reati commessi e accertati in via definitiva); fiscale e contributiva (relativa a eventuali pendenze fiscali e/o con enti di previdenza e/o di assistenza accertati in via definitiva); civile (relativa a eventuali vertenze civili regolate con sentenze di condanna definitive); reputazione relativa attività lavorativa e impegno civile; e limitatamente alle persone fisiche, "studio e formazione" ⁽⁵⁾.

Il Garante aveva ritenuto il trattamento attuato da Mevaluate nei confronti degli utenti persone fisiche censurabile sotto vari profili. Riguardo le condizioni di liceità del trattamento, l'Autorità aveva posto l'accento sull'inidoneità del consenso fornito dagli associati a fondare la base giuridica di un trattamento di profilazione ritenuto particolarmente lesivo per la dignità degli individui. Per altro verso, l'Autorità segnalava

⁽³⁾ Oggi l'Associazione Crop News offre due servizi di elaborazione di rating separati a seconda che il soggetto valutato sia un utente iscritto alla piattaforma o meno. Nel primo caso, è previsto il caricamento dei documenti che attestano il profilo contro, l'attestazione da parte del consulente reputazionale e l'attribuzione del rating al soggetto terzo. A quest'ultimo è poi data la possibilità di fornire documenti aggiuntivi, anch'essi controllati dal consulente, che possono portare all'aggiornamento del rating. Nel secondo caso, invece, l'utente effettua il caricamento dei documenti per creare il profilo contro terzi di utente non socio, previa attestazione da parte del consulente. Il profilo creato non permette di vedere i documenti a supporto, né attribuisce al soggetto valutato alcun rating, ma si limita solo a fornire la notizia di un eventuale illecito e/o inadempimento.

⁽⁴⁾ Si veda All. n. 4 al *Regolamento interno dell'Associazione non profit Crop News per l'accesso ai servizi riservati esclusivamente ai soci*, approvato con delibera del Presidente il 31.10.2023 (d'ora in poi "regolamento Crop News"), ove vengono forniti, per categoria di utente, tutte le informazioni e i documenti da caricare sulla piattaforma.

⁽⁵⁾ Il rating reputazionale è rappresentato da cinque valori, sintetizzati in tre lettere e due numeri, ciascuno inerente una delle cinque categorie (le tre lettere rispettivamente per la categoria "penale", "fiscale" e "civile" e i due numeri per "studi e formazione" e "lavoro e impegno civile". Per le lettere i punteggi partono dal valore A e si sottraggono punti fino ad arrivare al massimo a Z, mentre per le categorie numeriche i punteggi si sommano tendendo al valore 100. Il miglior rating di un individuo sarebbe quindi "A-A-A-100-100", mentre il peggiore "Z-Z-Z-0-0".

che il consenso non poteva dirsi libero ai sensi dell'art. 23 del Codice Privacy, specialmente per i soggetti di cui ai cd. “profili contro”, sia di individui associati alla piattaforma che di soggetti estranei. Per il resto, il Garante si era concentrato sul rispetto dei principi generali rilevando l'incompatibilità del trattamento effettuato da Mevaluate sotto il profilo della necessità e proporzionalità, qualità dei dati, sicurezza e limitazione della conservazione.

Il provvedimento del Garante era stato impugnato dall'Associazione Mevaluate presso il Tribunale di Roma, che lo ha annullato ammettendone la validità solo relativamente ai trattamenti di dati personali per l'elaborazione dei profili contro, riguardanti soggetti terzi non associati a Mevaluate ⁽⁶⁾. Per il resto, il consenso dell'associato al trattamento dei dati per l'elaborazione dei profili era stato considerato presupposto necessario e sufficiente per rendere lecito il trattamento, non potendo negarsi «all'autonomia privata la facoltà di organizzare sistemi di accreditamento di soggetti, fornendo servizi in senso lato “valutativi”, in vista del loro ingresso nel mercato».

Sulla decisione del Tribunale aveva proposto ricorso per cassazione l'Avvocatura dello Stato per conto del Garante indicando, tra i vari motivi, che il giudice di secondo grado non avrebbe tenuto in considerazione nella valutazione della validità del consenso la dedotta inconoscibilità dell'algoritmo utilizzato per l'assegnazione del punteggio di rating. Ne sarebbe dovuta conseguire la dichiarazione di illiceità del trattamento in mancanza di un consenso valido prestato dall'interessato. Viene così introdotto il tema, da lì in avanti centrale alla vicenda Mevaluate, ovvero sia le informazioni che il titolare del trattamento deve fornire sul trattamento per consentire al soggetto interessato di un prestare un consenso valido.

Con ordinanza n. 14381 del 25 maggio 2021 ⁽⁷⁾, la Corte di Cassazione ha accolto il ricorso sostenendo l'illiceità del trattamento in quanto sprovvisto di un consenso «chiaramente individuato». Per poter fornire un consenso valido, infatti, il soggetto interessato deve essere «previamente informato in relazione a un trattamento ben definito nei suoi elementi essenziali». Rispetto al trattamento consistente nell'elaborazione di profili reputazionali, dunque, Mevaluate avrebbe dovuto fornire informazioni sugli «elementi implicati e considerati nell'algoritmo» non potendosi

⁽⁶⁾ Rispetto a questa categoria di profili non è mai stato in questione che il sistema non approntasse le idonee garanzie di libertà per categorie di soggetti non iscritti all'Associazione. Si veda la nota a sentenza di G. Giannone Codiglione, *Algoritmi reputazionali e confini dell'autonomia dei privati*, *Dir. inform.*, 2019, 2, 520.

⁽⁷⁾ Si veda, su tutti, la nota a sentenza di F. Bravo, *Rating reputazionale e trasparenza dell'algoritmo. Il Caso Mevaluate*, *Dir. inform.*, 2021, 6. Si segnalano anche le riflessioni effettuate sulla pronuncia della Cassazione, nei rispettivi ambiti giuridici, da: A. Vigorito, *La declinazione “algoritmica” del consenso dell'interessato al trattamento dei dati personali. Il caso Mevaluate e il “rating” reputazionale “privato”*, *RCDP*, 2021, 3, 441; M. Bassini, *Il diritto costituzionale alla “privacy” nel prisma dell'evoluzione tecnologica*, *Dir. cost.*, 2023, 1, 83; G. Sciascia, *Reputazione e potere: il “social scoring” tra distopia e realtà*, *Gior. dir. amm.*, 2021, 3, 317.

ammettere la validità del consenso quando «non siano resi conoscibili lo schema esecutivo in cui l’algoritmo si esprime e gli elementi all’uopo considerati». La Corte dà così mandato al giudice di secondo grado di uniformarsi al seguente principio di diritto: «in tema di trattamento di dati personali, il consenso è validamente prestato solo se espresso liberamente e specificamente in riferimento a un trattamento chiaramente individuato; ne segue che nel caso di una piattaforma web (con annesso archivio informatico) preordinata all’elaborazione di profili reputazionali di singole persone fisiche o giuridiche, incentrata su un sistema di calcolo con alla base un algoritmo finalizzato a stabilire i punteggi di affidabilità, il requisito di consapevolezza non può considerarsi soddisfatto ove lo schema esecutivo dell’algoritmo e gli elementi di cui si compone restino ignoti o non conoscibili da parte degli interessati».

Il 22 giugno 2022 il Tribunale di Roma, in riassunzione, si è pronunciato riscontrando che le informazioni fornite da Mevaluate non erano idonee a rendere conoscibile agli interessati lo schema esecutivo dell’algoritmo ⁽⁸⁾. In particolare, il Tribunale ha sostenuto che le informazioni presenti all’interno dei documenti a disposizioni dell’interessato descrivevano «solo in termini comparatistici l’incidenza dei singoli dati presi in considerazione», cioè «non è spiegato come viene elaborato un risultato, ma solo come le variabili vengono valutate rispetto ad altre, ovvero se incidono di più o di meno, in senso favorevole o in senso sfavorevole, nel calcolo del rating».

A seguito di un nuovo ricorso per cassazione, stavolta di Mevaluate, si arriva alla pronuncia in esame. Tra i motivi di ricorso, l’Associazione denuncia: (1) l’erronea applicazione del principio di diritto sancito dalla Suprema Corte da parte del Tribunale, in quanto ha esteso eccessivamente la nozione di “schema esecutivo” fino a ricomprendere il «funzionamento matematico dell’algoritmo»; (2) l’omessa considerazione, da parte del Tribunale, che tale schema di funzionamento matematico sarebbe comunque stato reso conoscibile attraverso il rinvio, all’interno del regolamento contrattuale, del contenuto informativo del brevetto europeo del sistema algoritmico in esame; (3) l’erronea applicazione del principio di libertà dell’autonomia negoziale, con riguardo alla valutazione secondo la quale il consenso al trattamento sarebbe viziato dall’inserimento di talune clausole contrattuali.

2. Il problema della spiegazione delle valutazioni automatizzate

Il primo motivo di ricorso riguarda, come detto, la validità del consenso prestato da un soggetto interessato al trattamento dei dati personali consistente nell’elaborazione di profili reputazionali. Più specificamente, essa concerne le informazioni relative a suddetto trattamento che devono essere fornite dal titolare del trattamento affinché il soggetto interessato possa fornire un consenso valido. Occorre inserire tale questione

⁽⁸⁾ T. Roma 22 giugno 2022, n. 9995.

nel contesto più ampio del problema della spiegazione delle valutazioni/decisioni automatizzate.

Negli ultimi anni, l'impiego di sistemi automatizzati in svariati contesti economici e sociali per valutare e prendere decisioni sulle persone ha generato rilevanti questioni giuridiche. Aspetti cruciali riguardano, *in primis*, come vengono raccolti e utilizzati i dati personali, specialmente in contesti (sia online che offline) in cui ogni comportamento viene registrato e utilizzato per estrarre conoscenze ulteriori sugli individui, oltre la possibilità di un loro controllo ⁽⁹⁾.

In secondo luogo, sono state sollevate preoccupazioni sulla possibilità che dall'uso di sistemi automatici discendano nuove forme di discriminazione che compromettono l'interesse degli individui e dei gruppi a un trattamento equo e corretto. Ciò può accadere, ad esempio, quando i sistemi automatici basino le loro decisioni su fattori di rischio (genere, etnia, orientamento politico) o su elementi di fatto che siano legati ad un fattore di rischio ⁽¹⁰⁾.

Infine, si è rilevato come l'uso incontrollato di sistemi di decisione automatizzata possa portare ad influenzare i comportamenti degli individui attraverso micro-decisioni mirate e personalizzate. Ciò può accadere quando tali sistemi adattano dinamicamente le risposte e le interazioni alle risposte degli utenti in modo da condizionarne impercettibilmente le scelte e le azioni ⁽¹¹⁾.

⁽⁹⁾ S. Zuboff, *Il capitalismo della sorveglianza*, Luiss University Press, 2019, che, rifacendosi alle teorie economiche di Karl Polanyi, individua nell'attuale conformazione dell'economia digitale un ulteriore stadio di penetrazione del mercato nello spazio sociale. Nel capitalismo della sorveglianza – afferma Zuboff – il dominio del mercato si estende all'esperienza umana: il comportamento degli individui viene registrato e analizzato e i dati, le previsioni e le conseguenti capacità di influenza, diventano una nuova merce. In questo contesto, i sistemi di valutazione e decisione automatica divengono pilastri fondamentali per la gestione di questa economia dell'attenzione e della informazione. Essi agiscono come strumenti di controllo sofisticati, in grado di anticipare e plasmare i desideri, le preferenze e persino le azioni delle persone. Nel diritto del lavoro, il tema si riconnette all'uso dei dati e della *data analytics* per effettuare valutazioni performance dei lavoratori e adottare decisioni inerenti al rapporto di lavoro. Sul tema si veda, in questa rivista, E. Dagnino, "People Analytics": lavoro e tutele al tempo del "management" tramite "big data", *LLI*, 2017, 1, 1 e A. Donini, *Tecniche avanzate di analisi dei dati e protezione dei lavoratori*, *DRI*, 2018, 1, 35.

⁽¹⁰⁾ J. Kleinberg - J. Ludwig - S. Mullainathan - C.R. Sunstein, *Discrimination in the age of algorithms*, *J. Leg.*, 2018, 10. In dottrina italiana, si veda G. Sartor - F. Lagioia, *Le decisioni algoritmiche tra etica e diritto*, in *Intelligenza artificiale. Il diritto, i diritti, l'etica*, a cura di U. Ruffolo, Giuffrè, 63-86 e E. Falletti, *Discriminazione algoritmica. Una prospettiva comparata*, Giappichelli 2022. In tema di diritto del lavoro, in questa rivista, M. Barbera, *Discriminazioni algoritmiche e forme di discriminazione*, *LLI*, 2021, 1, 1 e M. Peruzzi, *Il diritto antidiscriminatorio al test di intelligenza artificiale*, *LLI*, 2021, 1, 48. Sia consentito un rinvio anche a F. Galli - F. Godano, *Il rapporto di lavoro dei riders e la natura discriminatoria delle condizioni di accesso al lavoro dell'algoritmo Frank*, *Dir. internet*, 2021, 2, 275.

⁽¹¹⁾ K. Yeung, "Hypernudge": Big Data as a mode of regulation by design, *Inf. Commun. Soc.*, n. 1/2017, 118, che, riconnettendosi alle teorie del paternalismo libertario, rese popolari da CR. Sunstein e R. Thaler con il concetto di *nudge*, parla dell'uso dei sistemi di analisi dati e decisione automatica come sistemi che «modificano il contesto di scelta informativo in cui avviene il processo decisionale individuale, con l'obiettivo di incanalare l'attenzione e il processo decisionale nelle direzioni preferite dall' "architetto della scelta"». Ad esempio, in tema di diritto del lavoro, il tema dell'influenzamento dei comportamenti

La possibilità di trattamenti algoritmici invasivi, discriminatori e scorretti hanno alimentato la necessità di comprendere (e, se del caso, contestare) le ragioni dietro le determinazioni che coinvolgono ciascun individuo. Di conseguenza ciò ha ingenerato un crescente interesse alla trasparenza e alla spiegazione dei processi automatizzati consistenti in valutazioni e decisioni concernenti le persone ⁽¹²⁾. In altre parole, di fronte al crescente utilizzo di trattamenti consistenti in valutazioni e decisioni automatizzate, l'individuo ha l'esigenza di capire come e perché sia stata data una certa risposta o sia stata presa una certa decisione, così da «comprendere il processo di decisione dell'IA e poter chiedere conto di esso» ⁽¹³⁾.

Ci si può accostare al tema della spiegazione delle valutazioni/decisioni automatizzate in vari modi.

Si può guardare alla spiegazione dal punto di vista tecnico o giuridico. Nel primo caso, si fa riferimento al problema della c.d. “spiegabilità”, cioè al grado in cui sia possibile determinare il percorso di elaborazione di un sistema di decisione automatizzata. Il problema della spiegabilità si è reso particolarmente pressante rispetto ai sistemi automatizzati che utilizzano le più recenti tecniche di Intelligenza artificiale (d'ora in poi “IA”), come l'apprendimento automatico (*machine learning*) o l'apprendimento profondo (*deep learning*). Questi sistemi operano utilizzando algoritmi che imparano correlazioni da ampi set di dati, applicandole per effettuare nuove valutazioni o prendere decisioni. È estremamente difficile determinare il processo esatto di elaborazione dei dati e il raggiungimento delle decisioni finali in modo da fornire spiegazioni comprensibili alle persone ⁽¹⁴⁾.

Dal punto di vista giuridico, la spiegazione rileva nella misura in cui l'ordinamento riconosca alla persona coinvolta il diritto di comprendere le ragioni di una valutazione/decisione automatizzata. A tal proposito, si discute se e in che misura l'attuale quadro normativo conferisca effettivamente agli individui una tale pretesa, o almeno imponga alle loro controparti un corrispondente obbligo di spiegare una

si è posto in termini di “*algorithmic management*”. Sul tema, ad es., G. Gaudio, “Algorithmic management”, *poteri datoriali e oneri della prova: alla ricerca della verità materiale che si cela dietro l'algoritmo*, LLI, 2020, 2, 19, e più in generale, A. Aloisi - V. De Stefano, *Il tuo capo è un algoritmo. Contro il lavoro disumano*, Laterza, 2020.

⁽¹²⁾ In dottrina italiana, si può fare riferimento al fascicolo speciale sulla Rivista di filosofia del diritto e ai contributi di M. Palmirani, *Big data e conoscenza*, *Riv. fil. dir.*, 2020, 1, 73 e U. Pagallo, *Algoritmi e conoscibilità*, *Riv. fil. dir.*, 2020, 1, 93. Inoltre, si veda G. Fioriglio, *La Società algoritmica fra opacità e spiegabilità: profili informatico-giuridici*, *Ars Interpretandi*, 2021, 1, 53. In dottrina europea, si veda tra molti, T. Miller, *Explanation in artificial intelligence: Insights from the social sciences*, *Artif. Intell.*, 2019, 1; S. Wachter - B. Mittelstadt - C. Russell, *Counterfactual explanations without opening the black box: Automated decisions and the GDPR*, *Harv. JL & Tech.*, 2017, 2, 841; M. Brkan - G. Bonnet, *Legal and technical feasibility of the GDPR's quest for explanation of algorithmic decisions: Of black boxes, white boxes and fata morganas*, *Eur. J. Risk Regul.*, 2020, 1, 18.

⁽¹³⁾ L. Floridi et al., *AI4People - An Ethical Framework for a Good AI Society: Opportunities, Risks, Principles, and Recommendations*, *Minds Mach.*, 2018, 4, 689.

⁽¹⁴⁾ F. Giannotti - D. Pedreschi, “Explainable AI”. *Aprire le scatole nere per una Intelligenza Artificiale (AI) umana*, *Gnosis*, 2019, 2, 37.

decisione automatizzata ⁽¹⁵⁾. Certo è che un eventuale diritto o obbligo di ricevere o fornire una spiegazione dovrà fare i conti con la spiegabilità tecnica, cioè con la possibilità tecnica che sia possibile ricostruire in modo giuridicamente significativo il percorso di elaborazione del sistema.

Introdotta questa distinzione, possiamo innanzitutto notare che il sistema di elaborazione del rating utilizzato da Mevaluate non sembra sollevare problemi di spiegabilità tecnica. Il sistema non sembra operare secondo le modalità di funzionamento dell'apprendimento automatico ⁽¹⁶⁾, ma si avvale di un più semplice algoritmo di calcolo tradizionale (cd. "procedurale"). Questo permette di determinare il rating reputazionale applicando ai dati e le categorie di dati forniti in input dagli iscritti una sequenza lineare di istruzioni, predefinita e formalizzata nel codice sorgente dal programmatore, e dunque spiegabile. D'altra parte, mi sembra esagerato parlare del sistema di Mevaluate in termini di "Intelligenza artificiale": gli algoritmi di IA svolgono solitamente compiti più complessi di un calcolo matematico, ad es. individuare *patterns*, ragionare secondo schemi logici, fare previsioni e pianificare, nonché, come nel *machine learning*, apprendere dall'esperienza.

Una spiegazione potrebbe poi riguardare informazioni generali sul funzionamento del sistema automatizzato oppure informazioni rilevanti per una specifica valutazione/decisione. Nel primo caso, si fornisce una descrizione generale del processo decisionale automatizzato; nel secondo si forniscono informazioni specifiche sul processo che ha portato a quella valutazione/decisione specifica. Mentre la spiegazione specifica è solitamente successiva rispetto alla decisione/valutazione, quella generale può essere sia antecedente che successiva. Se antecedente, essa consiste nel fornire informazioni sul funzionamento del processo decisionale automatizzato prima che esso abbia luogo ⁽¹⁷⁾.

Nel caso di Mevaluate si discute esclusivamente di quest'ultimo aspetto, cioè quali informazioni generali sul funzionamento dell'algoritmo debbano essere fornite, in particolare per permettere al soggetto interessato di fornire un consenso valido al

⁽¹⁵⁾ Per una panoramica, si veda M. Ebers, *Regulating Explainable AI in the European Union. An Overview of the Current Legal Framework(s)*, in *Nordic Yearbook of Law and Informatics*, a cura di L. Colonna - S. Greenstein, Poseidon Förlag, 2020, 103, laddove si analizzano i vari contesti regolatori del diritto europeo che potrebbero indirettamente conferire agli individui diritti o prerogative di ottenere una spiegazione di decisioni automatizzate. Ad esempio, oltre il diritto alla protezione dati e la disciplina sulle decisioni automatizzate (vedi *infra*, nota 55), si prendono in considerazione il diritto al giusto processo previsto dalla Carta europea dei diritti fondamentali, così come le norme, laddove armonizzate, legate ai doveri precontrattuali (es. pratiche commerciali scorrette) e la responsabilità extra-contrattuale (responsabilità da prodotti).

⁽¹⁶⁾ Ciò accadrebbe, ad esempio, se il sistema apprendesse automaticamente dai dati degli associati i parametri che determinano un profilo reputazionale ottimale o sub-ottimale e li applicasse poi per elaborare (predire) il profilo reputazionale di un nuovo associato.

⁽¹⁷⁾ S. Wachter - B. Mittelstadt - L. Floridi, *Why a right to explanation of automated decision-making does not exist in the General Data Protection Regulation*, IDPL, 2017, 7, 78.

trattamento dei dati personali. Ciò non toglie però che si sarebbe potuto sollevare anche il tema della spiegazione di una specifica elaborazione di rating reputazionale. Un conto infatti è definire il funzionamento dell'algoritmo in modo astratto, in una fase precedente all'elaborazione stessa; altra cosa è invece accompagnare il risultato dell'elaborazione con una spiegazione dello specifico procedimento compiuto dall'algoritmo per ottenere quel determinato rating.

Sia nel caso di informazioni generali che specifiche, si possono, infine, ipotizzare diversi contenuti informativi di una spiegazione di una decisione o valutazione automatizzata⁽¹⁸⁾. Tali contenuti possono riguardare i dati (o le categorie di dati) presi in considerazione dal sistema automatizzato, oppure gli attributi (o le categorie di attributi) ottenuti mediante processi intermedi di inferenza sui dati personali che siano state utilizzate nella decisione. È possibile fornire informazioni sull'importanza di tali dati e attributi nella determinazione della decisione, sia in termini relativi (quale categoria di dati incide o abbia inciso di più nella decisione finale), sia in termini assoluti (cioè quanto un particolare dato o categoria di dati influenza o abbia influenzato la decisione finale). Infine, è possibile fornire una spiegazione più articolata dell'algoritmo utilizzato, comunicando dettagli sul processo di elaborazione dell'algoritmo, cioè sulla sequenza di istruzioni, regole logiche e iterazioni impiegate, partendo dai dati in input. Ciò ovviamente non implica che si fornisca accesso al codice sorgente dell'algoritmo, bensì solamente una chiara formulazione dei passaggi chiave che guidano la decisione o la valutazione automatizzata.

Il contenuto informativo della spiegazione del processo di elaborazione dell'algoritmo è proprio l'aspetto centrale nel caso Mevaluate. In particolare, la questione fondamentale è come dovesse interpretarsi il principio di diritto sancito dalla Corte di Cassazione in base al quale il soggetto interessato dovrebbe poter conoscere lo «schema esecutivo dell'algoritmo e gli elementi di cui si compone».

3. Lo “schema esecutivo”

Dalla lettura dell'ordinanza in esame e della sentenza del Tribunale impugnata sembrano emergere due interpretazioni contrapposte del concetto di “schema esecutivo”.

La prima è quella del Tribunale di Roma che ritiene che le informazioni debbano indicare, non solamente i dati presi in esame dal sistema e come incidono proporzionalmente nel calcolo, ma anche quale sia il loro «peso specifico» e «le modalità con cui si giunge a tale risultato, compresi i meccanismi di interazione tra i vari fattori».

⁽¹⁸⁾ F. Lagioia, G. Sartor, A. Simoncini, *Articolo 22*, in *Codice della privacy e data protection*, a cura di R. D'Orazio - G. Finocchiaro - O. Pollicino - G. Resta, Giuffrè, 2021, 388.

La seconda interpretazione è fornita dall'Associazione che propone un'interpretazione di "schema esecutivo" vicina alla nozione informatica di algoritmo, di cui rilevano le proprietà di atomicità, non ambiguità, finitezza, terminazione, effettività.

Per meglio comprendere come si contrappongono le due interpretazioni riportiamo due passi del Codice della Reputazione Universale di Mevaluate (d'ora in poi "CRU"), cioè il documento in cui Mevaluate spiega il processo di elaborazione del rating⁽¹⁹⁾. Il primo riguarda l'incidenza del decorso del tempo sul calcolo del rating:

«Tra le varie possibili caratterizzazioni anche il decorso del tempo ha una sua incidenza per cui a identico fatto viene attribuito un valore superiore se più recente e inferiore se meno recente. Nel caso di fatti valorizzati per classi numeriche (es. da 1 a 10), per applicare il decorso del tempo si considera il fatto più recente».

Il secondo riguarda le modalità di calcolo del rating nella categoria civile delle persone fisiche.

«Ognuna di queste 5 SOTTOCATEGORIE è suddivisa in 5 Classi di importo a ciascuna delle quali è attribuito un valore. Il valore minimo (0) è attribuito allorché il "certificato iscrizione a ruolo cause civili" nella parte relativa alle vertenze concluse con sentenze definitive riporta la dicitura "NULLA" [...]» «A ciascuna delle 5 classi di importo è attribuito un "peso" specifico proporzionale alla gravità dell'inadempimento civile».

Applicando l'interpretazione fornita dal Tribunale di Roma, in entrambi i casi, il regolamento non fornirebbe informazioni sullo schema esecutivo. Nel primo caso (incidenza sul decorso del tempo) il regolamento non fornisce l'unità di misura del calcolo del fattore tempo (es. giorni, mesi o anni), né le finestre temporali rilevanti per determinare un fatto più recente o uno più risalente nel tempo. Nel secondo caso (i.e., calcolo del rating civile) non viene definito cosa debba intendersi per "gravità dell'inadempimento", né sono forniti criteri per determinarlo. Ciò impedirebbe di comprendere come un determinato inadempimento influisca sul risultato finale.

Seguendo l'interpretazione fornita dall'Associazione ricorrente invece, le informazioni suesposte sarebbero idonee a rendere conoscibile lo schema esecutivo, in quanto «le fattispecie oggetto di valutazione reputazionale risulterebbero codificate ed avrebbero carattere tipico e tassativo e sarebbero di facile interpretazione; ad ogni fattispecie sarebbe attribuito uno specifico valore determinato in base a valutazioni di carattere etico che garantiscono la coerenza dei risultati; i vari passaggi per l'elaborazione del rating, che perviene sempre ad un unico risultato, sarebbero specificamente indicati e guidati.

⁽¹⁹⁾ Sono riportati alcuni passaggi selezionati dalla sentenza del T. Roma, a loro volta ripresi dal Codice della Reputazione Universale (d'ora in poi CRU), oggi reso disponibile all'All. n. 4 del regolamento Crop News.

Di fronte a queste due possibili interpretazioni sembra che i giudici di legittimità, accogliendo il ricorso, sostengano l'interpretazione fornita dall'Associazione. Tuttavia, ritengo che la Corte proponga una sua interpretazione del concetto di “schema esecutivo”, più in linea con quella fornita dal Tribunale, che, a rigor logico, avrebbe dovuto portarla a rigettare il ricorso e confermare la sentenza di secondo grado.

La Corte prima inquadra correttamente la questione come un problema di spiegazione generale del processo algoritmico tale da permettere al soggetto interessato di fornire un consenso valido ⁽²⁰⁾. Dopodiché ⁽²¹⁾ propone una definizione di “schema esecutivo”, in base al quale dovrebbero essere specificati i passi da eseguire in sequenza per giungere al risultato. In altre parole, l'esigenza di conoscere il funzionamento dell'algoritmo – secondo la Corte – non richiede che il soggetto debba conoscere *ex ante* l'esito finale della valutazione, ma che sia posto nelle condizioni di conoscerne il “procedimento”. La Corte richiama quindi la definizione di algoritmo fornita dalla ricorrente, non per sostenere che tutte informazioni erano state fornite, ma esclusivamente per concordare sul fatto che la procedura utilizzata da Mevaluate rientra effettivamente nella nozione di algoritmo ⁽²²⁾. Pertanto, conclude ⁽²³⁾ affermando che affinché il consenso sia «libero e specifico, è richiesto che l'aspirante associato sia in grado di conoscere l'algoritmo, inteso come procedimento affidabile per ottenere un certo risultato o risolvere un certo problema, che venga descritto all'utente in modo non ambiguo ed in maniera dettagliata, come capace di condurre al risultato in un tempo finito» (mia enfasi).

Sembra, quindi, che la Corte metta l'accento sulla capacità di spiegare il procedimento algoritmico, cioè le modalità affidabili con cui da certi input si arrivi a certi output, in modo dettagliato e non ambiguo.

Riguardo questi ultimi due requisiti (il dettaglio e la non ambiguità) non si può non rilevare la sensatezza dei ragionamenti del giudice di secondo grado che aveva anticipato come talune modalità di elaborazione del rating, come ad esempio il criterio di prossimità temporale, oppure quello di “gravità”, fossero definiti in modo impreciso e ambiguo. Secondo il Tribunale di Roma l'Associazione elenca solo una serie di parametri e di categorie prese in considerazione dall'algoritmo, senza chiarire il loro peso specifico e soprattutto le modalità di computo.

Se poi si va a leggere il documento ad oggi messo a disposizione sul sito di Crop News contenente un esempio di spiegazione dello schema esecutivo ⁽²⁴⁾, emerge un

⁽²⁰⁾ Cass. Civ. 6 ottobre 2023, n. 28358, par. 4.1.

⁽²¹⁾ *Id.*, par. 4.2.

⁽²²⁾ *Id.*, ultimi due capoversi del par. 4.2.

⁽²³⁾ *Id.*, par. 4.3.

⁽²⁴⁾ All. n. 10, Regolamento Crop News, intitolato “Esempio di spiegazione dello schema esecutivo dell'algoritmo che determina il Rating Reputazionale”. Tale documento rappresenta una spiegazione fornita d'intesa da Crop News e Mevaluate ad un associato in merito all'elaborazione del suo specifico rating e contiene specificazioni di ordine generale sul funzionamento dell'algoritmo. Si fa riferimento ad un file composto da 23 colonne di cui le prime 16 relative alle categorie dei fatti e le

meccanismo di calcolo sicuramente più dettagliato di quello spiegato nel CRU, e ciononostante ambiguo in alcuni punti centrali della procedura. In particolare, per ogni categoria di fatto vengono attribuiti:

1. un valore matematico di partenza;
2. un coefficiente matematico (il “peso”) che viene applicato al valore ⁽²⁵⁾;
3. differenti modalità matematiche con cui il coefficiente matematico (peso) viene applicato al valore del fatto (ad esempio, una modalità può consistere in una moltiplicazione tra il valore del fatto e il coefficiente, in una divisione tra i due, etc.);
4. differenti modalità con cui il risultante fatto “pesato” viene aggregato al punteggio totale all’interno di una categoria reputazionale ⁽²⁶⁾;
5. differenti modalità con cui determinati fattori attinenti ad aspetti diversi dal fatto in sé (ad es., il già richiamato fattore tempo, ma anche l’elemento della recidiva e quello della concorrenza tra fatti) ⁽²⁷⁾ incidano sul precedente punto (così, ad es. il fattore tempo ridurrebbe il valore del contributo al calcolo, quanto più il fatto è accaduto in un tempo passato).

Ebbene, nella spiegazione dello schema esecutivo non è fornita alcuna informazione su come per un dato fatto, o categoria di fatti, vengono definiti i suddetti parametri. Cioè, dato un fatto o categoria di fatti, non viene indicato:

1. come sia definito il coefficiente matematico (peso). Si può supporre che ad un più alto coefficiente matematico corrisponda una maggior incisività sul “fatto pesato”. Per altro verso, si può assumere che, rispetto alle categorie di rating civile e

ultime tre sui “pesi” associati a tali categorie. Si riscontrano, tuttavia, alcune divergenze tra le modalità di funzionamento presentate in questo documento e quelle inserite invece nell’All. n. 9 intitolato “Schema esecutivo dell’algoritmo di Rating Reputazionale – tradotto in italiano – depositato con la domanda di brevetto internazionale (anno 2013) completo di rappresentazioni grafiche”, richiamato anche nel provvedimento in commento, come modalità di spiegazione “di tipo più scientifico-matematico”. In quest’ultimo sembrano figurare anche “pesi” per le evidenze a sostegno del fatto, calcolati sulla base del tipo di evidenza e ai giorni lavorativi equivalenti alla pena relativa al fatto asseritamente provato.

⁽²⁵⁾ Dal documento di cui all’All. n. 9 (vedi nota precedente) del regolamento Crop News sembra che il coefficiente possa oscillare all’interno di un intervallo, definito da un valore minimo e un valore massimo. Non viene spiegato però come vengono definiti gli intervalli, né come si determini il coefficiente al suo interno.

⁽²⁶⁾ Ad esempio, in alcuni casi, il contributo al punteggio viene dal prodotto del “fatto pesato” (determinato dal valore 1) per il valore del fatto; in altri, il contributo al calcolo viene dal “peso” determinato dalla somma dei valori dei fatti presenti in categoria, o ancora dal “peso” determinato dal valore massimo tra i valori dei fatti presenti in categoria moltiplicato per tale valore massimo.

⁽²⁷⁾ Ad esempio, il “fattore della recidiva”, che si applica quando uno stesso fatto sia stato contestato più di una volta per lo stesso individuo, viene considerato solo se è applicabile il fattore tempo; se attivo, la presenza di un secondo fatto della stessa categoria annulla l’applicazione del fattore tempo. Diversamente, il “fattore della concorrenza” si applica quando categorie di fatti diversi hanno lo stesso valore sotto questa voce (perché, si immagina, in una relazione di generalità-specificità). Tale fattore implica che, nel periodo temporale di sovrapposizione, solo il fatto con il peso più alto venga sommato alla categoria relativa del rating reputazionale.

penale, ovverosia le uniche per cui il CRU fornisce un generico indice di gravità ⁽²⁸⁾, il coefficiente possa seguire l'ordine di "gravità" comunicato; per le altre categorie, tuttavia, non è fornito un indice di gravità.

2. come venga selezionata l'operazione matematica che definisce il rapporto tra il valore del fatto e il relativo coefficiente (immaginandosi che dall'applicazione di un'operazione di moltiplicazione derivi un "peso" maggiore rispetto ad una somma, e ancor di più, ad una divisione; ciò deve, però, coordinarsi con il valore del coefficiente, potendosi ammettere il caso in cui da un maggiore coefficiente non derivi necessariamente un maggiore "peso" del fatto se tale risultato si ottenga attraverso una divisione o una sottrazione)

3. come venga selezionata la modalità di aggregazione del "fatto pesato" al punteggio totale all'interno di una categoria reputazionale (ipotizzando che, ad es., modalità di aggregazione che considerino i "fatti pesati" piuttosto che i valori dei fatti "non pesati" portino ad una maggiore o minore incisione del singolo fatto nella categoria reputazionale; ma anche qui ciò dipenderà dall'operazione matematica di cui al punto 2);

4. come vengano definiti i fattori diversi dal fatto in sé (il tempo, la recidiva, o la concorrenza) e come essi influiscano sull'aggregazione del "fatto pesato" alla categoria reputazionale (ad es., come aveva già rilevato la giudice di secondo grado, non sono chiariti gli intervalli temporali che determinerebbero un diverso contributo del fatto alla categoria). Altresì, non è chiarito quando si applica il fattore concorrenza, cioè quali fatti siano da considerarsi concorrenti.

Non si tratta dunque di comunicare la matrice matematica contenente lo specifico valore attribuito ad ogni parametro per ogni categoria di fatto, bensì di chiarire le ragioni di fondo che guidano l'associazione tra una determinata categoria di fatti, il peso e gli altri parametri selezionati.

Ad esempio, in che modo viene attribuito il peso per le singole categorie di fatti? Nella categoria penale si segue una valutazione giuridica basata sull'ammontare della pena (minimo? massimo?) prevista dal codice italiano, oppure si fa riferimento ad indici etici, magari di carattere transnazionale, sulla gravità di certi reati? Per quanto riguarda le categorie di fatti rilevanti per il rating civile, come viene determinato il peso? Si guarda all'ammontare del risarcimento del danno o no? Se sì, come vengono calcolate eventuali condanne non risarcitorie? Inoltre, i pesi sono adattati ai contesti culturali, nazionali in

⁽²⁸⁾ Secondo il CRU, ad esempio, nella categoria penale persone fisiche, le sottocategorie di fatti-reati sono "in ordine di gravità decrescente": 1. Delitti contro l'incolumità pubblica, 2. Delitti contro la persona, 3. Delitti contro l'ordine pubblico, 4. Delitti contro la personalità dello Stato, 5. Delitti contro l'ambiente, 6. Delitti contro la Pubblica Amministrazione, 7. Delitti contro il patrimonio, 8. Delitti contro l'amministrazione della giustizia, 9. Delitti contro la fede pubblica, 10. Delitti contro l'economia pubblica, 11. Delitti contro la famiglia, 12. Delitti contro il sentimento per gli animali; 13. Delitti contro il sentimento religioso, 13. Delitti contro la moralità pubblica e il buon costume.

cui le valutazioni vengono effettuate o no? Se sì, in che modo ciò avviene? Non è solo il peso a contare ma anche gli altri parametri, cioè come viene definita la modalità di calcolo tra il valore e il peso, e la modalità di aggregazione del fatto pesato. Ad es., perché per determinati fatti si fa ricorso ad una somma e per altri alla moltiplicazione? Perché per talune categorie di fatti il fatto pesato incide di più nell'aggregazione alla categoria e per altri meno? Che relazione c'è tra il fattore tempo o il fattore concorrenza e le varie categorie di fatti?

La ricorrente si limita a sottolineare che le modalità di associazione tra categorie di fatti e parametri avvengano «in base a valutazioni di carattere etico che garantiscono la coerenza dei risultati», ma di queste valutazioni l'individuo non sembra essere reso partecipe ⁽²⁹⁾ e ciò, a mio avviso, pone problemi anche rispetto al terzo elemento ritenuto rilevante dalla Corte per la conoscibilità dello schema esecutivo, cioè l'affidabilità.

L'aggettivo “affidabile” sembra suggerire che le informazioni sul funzionamento dell'algoritmo, oltre ad essere fornite in modo dettagliato e non ambiguo, devono essere in grado di spiegare come il procedimento automatizzato conduca a risultati coerenti. È sensato ammettere – come afferma la Corte – che il soggetto non debba conoscere *ex ante* l'esito del calcolo; ma occorre informarlo di un procedimento sicuro e attendibile che fornisce risultati che il soggetto può quantomeno prefigurarsi. Questo è un requisito importante per garantire che l'individuo possa prendere una decisione consapevole.

Il fatto però che Mevaluate non forniva informazioni su come i pesi e gli altri parametri venivano associati alle categorie di fatti impediva di prefigurarsi in modo affidabile un procedimento; al contrario avrebbe potuto ingegnere confusione e far ipotizzare effetti distorti ⁽³⁰⁾. Sarebbe potuto, ad esempio, succedere che un reato di lesioni aggravate finisse per “pesare” all'interno del rating penale ugualmente ad un reato

⁽²⁹⁾ In particolare, nel CRU si parla di “peso proporzionale al disvalore definito dal CRU e per esso dal Comitato Etico Mondiale (WEC – Worldwide Ethics Committee)” e nel regolamento Crop New viene allegato un documento (All. n. 6) intitolato “WEC – Worldwide Ethics Committee Mevaluate Holding Ltd”. In esso si legge che Mevaluate ha istituito un Comitato Etico Mondiale (WEC) con il compito «di verificare che i valori attribuiti alle azioni dei soggetti non rispecchino solo la loro liceità ma tengano in considerazione anche il contesto socio-culturale e politico in cui sono eseguite». Più specificamente, il compito del WEC sarebbe: 1) produrre le “Note-Paese” per permettere un'applicazione dello *score* sulla base dei «fattori socio-culturali e politici del dato paese»; b) definire un insieme di principi per normalizzare i pesi attribuiti alle stesse azioni in diversi contesti. Nello stesso documento si riporta, inoltre, il contenuto tradotto in italiano del documento che certificherebbe, dal punto di vista etico, il sistema Mevaluate nel contesto italiano. Nel testo, però, non si ha riscontro di come vengono definiti i pesi, bensì solamente di «l'adeguatezza dei criteri e dei ‘pesi’ per la valutazione della reputazione di persone fisiche e giuridiche proposta da Mevaluate Italia». Nel documento si legge che Comitato ritiene, poi, che la valutazione dell'eticità del sistema proposto da Mevaluate debba essere valutata nuovamente entro i successivi due anni. Mevaluate non fornisce un documento aggiornato su tale valutazione, né appare che ulteriori attività del Comitato siano mai avvenute.

⁽³⁰⁾ Gli esempi qui riportati sono fittizi ovviamente e forniti al solo obiettivo di facilitare la comprensione del lettore, non volendosi in alcun modo ipotizzare che tali distorsioni possano effettivamente realizzarsi a seguito di un'elaborazione del sistema di Mevaluate.

più lieve (es. atti osceni in luogo pubblico). Ciò sarebbe potuto accadere se, nella categoria penale, per ipotesi, il valore 10 fosse stato attribuito alla categoria “delitti contro la persona”, ma il coefficiente matematico (peso) applicato a questo fatto fosse stato relativamente basso (es. 5) e allo stesso tempo, per la categoria “delitti contro la moralità pubblica e il buon costume” fosse stato assegnato un valore iniziale inferiore (ad es. 5) ma con un peso significativamente più elevato (es. 10). Altresì, effetti alterati sarebbero potuti aversi a seconda di come vengono definiti gli altri parametri ⁽³¹⁾.

Allora, l'assenza di trasparenza sulle modalità di definizione dei parametri per le singole categorie di fatti potrebbe portare a valutazioni reputazionali distorte, con un impatto significativo sulla percezione della gravità delle condotte e sulla affidabilità della di elaborazione del rating.

Tutto sommato, mi sembra che dall'interpretazione di “schema esecutivo” della fornita nella parte motiva, la Cassazione avrebbe dovuto disporre per il rigetto del ricorso e la conferma della sentenza di secondo grado ⁽³²⁾. L'Associazione avrebbe, infatti, dovuto fornire le informazioni su come i parametri venivano associati alle categorie dei fatti presi in considerazione nell'elaborazione del rating. Tali informazioni risultavano determinanti per rendere conoscibile il funzionamento dello «schema esecutivo dell'algoritmo e gli elementi di cui si compone» e dunque permettere al principio di diritto sancito dalla prima Cassazione di trovare applicazione nel caso di specie.

⁽³¹⁾ Ad esempio, ciò può accadere se la modalità matematica di aggregazione del fatto più grave al punteggio totale della categoria privilegiasse la somma dei valori dei fatti presenti nella categoria, senza considerare adeguatamente il peso assegnato a ciascun fatto, mentre prevedesse, nel caso del fatto più lieve, la moltiplicazione tra il valore del fatto e il suo peso. In tal caso, il reato lieve potrebbe contribuire in modo sproporzionato al punteggio totale, equiparando o addirittura superando il peso nella categoria del reato più grave. Inoltre, sull'esito finale potrebbe contribuire in modo sostanziale il fattore tempo e come esso si rapporti al peso specifico del fatto. Ad esempio, occorrerebbe comprendere in che modo il fattore tempo si rapporta nel caso di fatti particolarmente gravi commessi molto tempo prima del calcolo del rating rispetto a fatti di minore entità commessi poco prima. Inoltre, senza una chiara definizione delle modalità con cui il fattore tempo interagisce con il calcolo complessivo del rating, si potrebbe verificare una sottostima di fatti perduranti nel tempo (es. reati permanenti). Questo potrebbe portare a valutazioni errate sulla gravità di un comportamento nel contesto temporale, contribuendo così a possibili distorsioni nel risultato finale del rating.

⁽³²⁾ A ben vedere, sulla cassazione della pronuncia del T. Roma appare aver influito una lettura eccessivamente “matematica” del contenuto della motivazione. Ciò mi pare evidente, ad esempio, quando la Corte puntualizza che «non è la questione matematica a venire in rilievo» e «che, poi, il procedimento, come spiegato con i termini della lingua comune, sia altresì idoneo ad essere tradotto in linguaggio matematico è tanto necessario e certo, quanto irrilevante» (par. 4.3). D'altronde, l'utilizzo da parte del giudice di merito del concetto di “peso specifico”, criticato dalla Corte come un inappropriato calco linguistico dalle scienze matematiche al diritto, era assolutamente pertinente. Come abbiamo visto, il dato in input fornito al sistema (es., un determinato inadempimento o un particolare riconoscimento al valore civile) viene proprio “pesato” in base ad un coefficiente matematico stabilito dall'Associazione e così aggregato ad altre elaborazioni di fatti specifici per determinare il profilo reputazionale.

4. L'informativa *per relationem*

Nel secondo motivo di ricorso la ricorrente lamenta il fatto che, anche ammettendo un'interpretazione estensiva del concetto di schema esecutivo, il giudice di merito non ha considerato che tale schema esecutivo fosse in realtà reso conoscibile, grazie alla pubblicazione del documento sul funzionamento dell'algoritmo sul sito dell'Ufficio Europeo Brevetti. Tale documento, oggi, è rinvenibile tra gli allegati che formano parte integrante del regolamento Crop News, sia nella versione in inglese che in quella in italiano ⁽³³⁾.

Effettivamente, il Tribunale non aveva preso in considerazione nel suo ragionamento il fatto che Mevaluate forniva queste informazioni. Ebbene, se anche fosse stata presa in considerazione tale circostanza, si sarebbe dovuto valutare attentamente la sua rilevanza giuridica. A tal fine, sarebbe stato necessario stabilire se le informazioni sullo schema esecutivo dovessero essere comunicate direttamente dal titolare al soggetto interessato, oppure se potesse ritenersi sufficiente la mera conoscibilità, intesa come reperibilità delle informazioni anche presso soggetti terzi. La Suprema Corte ha ritenuto di dover trattare la questione insieme al primo motivo di ricorso, ma a ben vedere, nella sua motivazione, essa non viene assolutamente affrontata.

Sono due gli aspetti rilevanti che, a mio avviso, la Corte avrebbe dovuto trattare. Prima di tutto, se dalla disponibilità delle informazioni sul sito dell'Ufficio Brevetti Europeo potesse derivarsi la conoscibilità dello schema esecutivo. In secondo luogo, se le informazioni sullo schema esecutivo dovessero essere fornite direttamente dal titolare del trattamento sulla pagina web della piattaforma.

Quanto al primo punto, il principio di diritto espresso dalla prima Cassazione sembra parlare di conoscibilità, non tanto come “reperibilità”, quanto piuttosto come capacità astratta del soggetto interessato di conoscere le informazioni sullo schema esecutivo. Ciò si evince dalla considerazione che il requisito della consapevolezza non possa – secondo la prima Cassazione – considerarsi soddisfatto se lo schema esecutivo e i suoi elementi restino ignoti o non conoscibili da parte degli interessati. D'altra parte, il criterio della conoscibilità, oltre a quello della conoscenza, segue il principio generale del diritto alla protezione dati secondo cui al titolare del trattamento non può essere richiesta la prova della effettiva conoscenza del soggetto interessato dei contenuti

⁽³³⁾ Allegati nn. 8 e 9 del regolamento Crop News. La versione in inglese rinvia, in realtà, alla voce di Google Patents (*A system and a method for calculating parameters for the determination of the reputational rating of natural and legal persons*), il noto motore di ricerca di Google che indicizza brevetti e domande di brevetto.

dell'informativa ⁽³⁴⁾. Ciò che importa è che le informazioni siano rese disponibili in modo tale che il soggetto interessato possa conoscerle.

Relativamente al secondo punto, cioè quale soggetto deve fornire le informazioni, il principio di diritto della prima Cassazione non aveva esplicitato chi avesse l'onere di rendere conoscibile lo schema esecutivo. Sembra che tale mancanza sia stata influenzata dal fatto che le varie pronunce nel caso Mevaluate hanno incentrato il tema della trasparenza delle valutazioni automatizzate sull'elemento del consenso piuttosto che sugli obblighi informativi a carico al titolare sul trattamento. Vale la pena ricordare, però, che il Codice allora prevedeva obblighi informativi validi a prescindere da una base giuridica del trattamento individuata nel consenso dell'interessato (ex art. 7 Codice privacy). Dunque, il tema non era tanto e non solo se il consenso fosse valido perché le informazioni sullo schema esecutivo erano conoscibili, ma anche e *a fortiori* se il titolare del trattamento avesse fornito le informazioni necessarie affinché il soggetto interessato potesse comprendere i caratteri del trattamento, in particolare il funzionamento del meccanismo di elaborazione dei profili reputazionali ⁽³⁵⁾.

Su quest'ultimo punto allora avrebbero dovuto trovare applicazione le regole generali, ormai consolidate, che ritengono inadeguata una informativa *per relationem* ⁽³⁶⁾. Non è sufficiente che le informazioni siano disponibili "da qualche parte" ma è necessario che siano fornite direttamente dal titolare del trattamento sulla pagina web o su una sezione di essa, immediatamente accessibile e chiaramente individuabile.

⁽³⁴⁾ Il criterio della conoscibilità potrebbe eventualmente non bastare laddove le modalità di ostensione delle informazioni non siano concise, trasparenti, intelligibili e facilmente accessibili, a tal punto che sia lecito presumere che un consenso non informato. Sulle modalità e la prova del consenso informato, V. Cuffaro, *Il consenso dell'interessato*, in *La disciplina del trattamento dei dati personali*, a cura di V. Cuffaro - V. Ricciuto, Giappichelli, 1997, 201; G. Resta - V. Zeno-Zencovich, *Volontà e consenso nella fruizione dei servizi in rete*, RTDPC, 2018, 2; F. Bravo, *Il consenso e le altre condizioni di liceità del trattamento di dati personali*, in *Il nuovo Regolamento europeo sulla privacy e sulla protezione dei dati personali*, a cura di G. Finocchiaro, Zanichelli, 2017, 101.

⁽³⁵⁾ Si sarebbe qui potuto ragionare partendo dall'ex art. 7, co. 2, lett. d) del Codice che prevedeva il diritto dell'interessato di ottenere l'indicazione, tra le altre cose, della logica applicata in caso di trattamento effettuato con l'ausilio di strumenti elettronici.

⁽³⁶⁾ Cfr. *Parere n. 13/0211 sulla definizione di consenso* adottato dal WP (WP 187), 20. Cfr. anche *Linee guida sulla trasparenza ai sensi del regolamento 2016/679*, 29 novembre 2017, versione emendata adottata l'11 aprile 2018 (WP260 rev.01), 19 e *Linee guida 5/2020 sul consenso ai sensi del regolamento (UE) 2016/679*, Versione 1.1., adottate dall'EDPB il 4 maggio 2020, par. 3.3.2. Sull'invalidità di una informativa *per relationem* ad altri documenti si era già pronunciata chiaramente la Corte di giustizia europea nel 2004, nelle cause riunite da C-397/01 a C-403/01, ma anche la Cass., sez. I civile, 2 luglio 2018, n. 17278. Quest'ultimo caso aveva riguardato le informazioni fornite nel momento dell'adesione tramite una casella di spunta ad un servizio di newsletter offerto da un gestore di sito internet, non già direttamente sulla pagina web, bensì in una altra sezione del sito raggiungibile attraverso un link. Secondo l'orientamento del WP, *Linee guida sulla trasparenza*, cit., 19, tale pratica sarebbe oggi ammissibile solamente nella misura in cui l'informativa venisse fornita in "formato stratificato", ovvero se fossero presentate prima di tutto le informazioni più rilevanti (es. l'identità del titolare, i diritti dell'interessato) nella medesima pagina web predisposta per la dichiarazione di volontà e poi il soggetto fosse rinviato, anche tramite link, ad altre informazioni, più specifiche, in un'altra sezione del sito web.

Ciò detto, le argomentazioni fornite da Mevaluate e riportate dalla Corte nella seconda sentenza di cassazione, toccano un punto fondamentale, ovvero le conoscenze preesistenti del soggetto interessato necessarie per comprendere informazioni di carattere tecnico sul funzionamento dell'algoritmo. In effetti, il problema della trasparenza delle valutazioni/decisioni algoritmiche presenta in sé un conflitto inerente che riguarda due esigenze apparentemente contrapposte: da una parte, fornire informazioni più dettagliate e chiare possibili per permettere di spiegare il processo di elaborazione dei dati personali; dall'altra, fornire informazioni che possano rendere consapevoli i destinatari, anche quando questi non abbiano le competenze tecniche per comprendere il funzionamento dei sistemi di trattamento. Tale contrapposizione, a mio avviso, però non dovrebbe risolversi nel negare informazioni necessarie a comprendere le modalità del trattamento, bensì dovrebbe portare il titolare a trovare modalità di comunicazione chiare e facilmente comprensibili, ad esempio, attraverso esempi guidati, simulazioni di calcolo, infografiche che permettono di capire le modalità di funzionamento del sistema di calcolo.

5. Il rapporto tra consenso e contratto

Con il terzo motivo di ricorso l'Associazione ritiene che il giudice di merito abbia errato nel ritenere condizionata la libertà degli individui di fornire il consenso al trattamento dei dati personali attraverso clausole contrattuali asseritamente problematiche. In particolare, si era contestato l'inserimento di: 1) una clausola che richiedeva agli associati di inserire all'interno dei contratti con le proprie controparti l'obbligo di queste ultime di fornire all'associato il consenso alla pubblicazione sulla piattaforma Mevaluate di atti e documenti riguardanti la loro reputazione; 2) una clausola penale che avrebbe dispiegato i suoi effetti in caso di revoca del consenso alla pubblicazione di un profilo negativo dell'associato, quando fosse stato rilevato un inadempimento dell'obbligo previsto a suo carico di fornire dati veritieri. Tale clausola comportava l'obbligo di risarcire il danno al consulente reputazionale che avrebbe subito a seguito dell'impegno assunto con il soggetto rilevatosi inadempiente.

La Corte di Cassazione non tratta nemmeno questo terzo motivo di ricorso, ritenendolo assorbito dalla decisione sui primi due motivi. Non si comprende il perché: il *thema decidendum* qui riguarda un requisito diverso dal consenso informato (perché relativo ad un trattamento "chiaramente individuato"); cioè un consenso libero (primo inciso dell'ex art. 23, comma 3 del Codice privacy). La Corte avrebbe perciò potuto accogliere il ricorso rispetto ai primi due motivi attinenti alla dimensione informativa e cionondimeno affrontare il terzo motivo di ricorso. Dopotutto, quest'ultimo riguarda un problema tutt'altro che secondario, cioè il rapporto tra il contenuto delle clausole contrattuali e il consenso al trattamento dei dati e, più specificamente, la misura in cui i

contenuti di un regolamento contrattuale possano determinare la liceità o l'illiceità di un trattamento di dati personali ⁽³⁷⁾.

Sotto questo profilo, l'intera vicenda Mevaluate risente, a mio avviso, di due problemi di inquadramento giuridico, uno relativo alla nozione di trattamento e l'altro riguardante l'istituto del consenso, entrambi rinvenibili *ab origine* nel provvedimento del Garante.

Il primo aspetto riguarda il corretto inquadramento dei trattamenti ⁽³⁸⁾ posti in essere da Mevaluate. Occorre anzitutto distinguere il trattamento consistente nell'attività di elaborazione di profili reputazionali. Come noto, nel linguaggio della privacy, questo trattamento rappresenta una profilazione, cioè un utilizzo di dati personali per effettuare una valutazione sulla persona fisica. Tecnicamente, un trattamento di profilazione consiste nel derivare/predire che gli individui che presentano una determinata caratteristica C1 possiedono o hanno la probabilità di possedere un'altra caratteristica C2. Mevaluate attua un trattamento di profilazione: sulla base delle informazioni contenute all'interno di dati e documenti caricati sulla piattaforma da parte degli utenti, il sistema algoritmico deriva una nuova caratteristica degli utenti, cioè la reputazione in forma di rating.

Dal trattamento consistente nell'elaborazione del profilo reputazionale va invece distinto l'ulteriore trattamento consistente nell'uso del rating e nella sua associazione alla scheda individuale dell'utente presente sulla piattaforma. Tecnicamente, questo avviene attraverso l'aggiunta del rating reputazionale elaborato a seguito di profilazione al *file* dell'utente presente nell'archivio informatico di Mevaluate e alla sua pubblicazione all'interno della relativa sezione nel sito web.

⁽³⁷⁾ Si tratta di un tema all'intersezione tra protezione dati e diritto privato dei contratti molto esteso ed ampiamente trattato in dottrina. In particolare, sono due le questioni rilevanti. La prima, più risalente, riguarda la natura giuridica dell'istituto del consenso dell'interessato al trattamento dei dati personali e la sua differenza con il consenso inteso come requisito dell'accordo contrattuale tra le parti. Su questo primo punto, si veda V. Cuffaro, *Il consenso dell'interessato*, cit.; G. Oppo, *Sul consenso dell'interessato*, in *Trattamento dei dati e tutela della persona*, a cura di V. Cuffaro - V. Riucciuto - V. Zeno Zencovich, Giuffrè, 1998, 123, e, più recentemente, G. Resta - V. Zeno-Zenchovich, *Volontà e consenso nella fruizione dei servizi in rete*, cit., 411. La seconda questione, più specifica, riguarda invece la misura in cui il trattamento dei dati possa divenire oggetto di un contratto, in particolare di una controprestazione contrattuale, e quali sono gli effetti di tale possibilità dal punto di vista della liceità del trattamento. Su questo secondo punto, tra la copiosa dottrina, si veda F. Bravo, *Lo "scambio di dati personali" nei contratti di fornitura di servizi digitali e il consenso dell'interessato tra autorizzazione e contratto*, *Contr. e impr.*, 2019, 1, 34; V. Ricciuto, *Il contratto ed i nuovi fenomeni patrimoniali: il caso della circolazione dei dati personali*, *RDC*, 2020, 3, 642; G. Giannone Codiglione, *I dati personali come corrispettivo della fruizione di un servizio di comunicazione elettronica e la "consumerizzazione" della privacy*, *Dir. inform.*, 2017, 2, 418.

³⁸ Ovviamente si fa riferimento alla nozione di trattamento fornita allora dal Codice privacy all'art. 4, comma 1, e cioè «qualunque operazione o complesso di operazioni, effettuati anche senza l'ausilio di strumenti elettronici, concernenti la raccolta, la registrazione, l'organizzazione, la conservazione, la consultazione, l'elaborazione, la modificazione, la selezione, l'estrazione, il raffronto, l'utilizzo, l'interconnessione, il blocco, la comunicazione, la diffusione, la cancellazione e la distruzione di dati, anche se non registrati in una banca di dati».

La distinzione tra questi due trattamenti emerge, ad esempio, se consideriamo l'ipotesi in cui l'associato aderisca al servizio "creazione di un profilo non documentato e non certificato". In questo caso, il titolare si limita ad effettuare il primo trattamento, ovvero la creazione di un profilo reputazionale "facsimile" (e la sua comunicazione al soggetto interessato) senza però procedere al secondo trattamento, ovvero l'archiviazione e la sua pubblicazione sulla piattaforma ⁽³⁹⁾.

Da tale (mancata) distinzione, mi sembra sia derivata un'ulteriore confusione circa l'inquadramento dei vari meccanismi consensuali in atto al momento dell'adesione dell'individuo al regolamento contrattuale predisposto da Mevaluate.

In primo luogo, occorre distinguere la manifestazione di volontà della persona fisica o giuridica ad associarsi a Mevaluate, previa adesione alle regole dello Statuto.

Vi è poi un secondo meccanismo consensuale che riguarda più specificamente l'adesione alle condizioni del servizio fornito dall'Associazione consistenti nell'elaborazione di profili reputazionali di vario tipo. Qui il consenso rappresenta l'elemento necessario affinché si perfezioni l'accordo contrattuale consistente nell'attivazione di uno dei servizi di elaborazione del rating offerti dalla piattaforma. Tuttavia, è importante notare che questo consenso ha rilevanza "mediata" anche sotto il profilo privacy: l'adempimento del servizio richiesto dall'associato presuppone necessariamente che il soggetto obbligato alla prestazione (ovvero Mevaluate) effettui il trattamento dei dati concernenti la reputazione dell'associato. Allora, l'adempimento dell'obbligazione contrattuale, presupposto di liceità autonoma al trattamento dei dati, avrebbe dovuto esonerare Mevaluate da richiedere il consenso dell'interessato al trattamento consistente nell'elaborazione del profilo reputazionale.

Diverso, infine, è il consenso fornito dall'associato al trattamento del rating reputazionale elaborato dall'algoritmo, cioè all'associazione della rappresentazione alfanumerica alla scheda dell'utente e alla sua pubblicazione all'interno della piattaforma. È rispetto a questo secondo trattamento che il consenso figura, non mediatamente, ma immediatamente come condizione di liceità del trattamento di cui al vecchio art. 23 del Codice. In questo caso non vi è alcuna obbligazione contrattuale da adempiere da parte del titolare del trattamento e dunque è necessario richiedere il consenso del soggetto interessato, il quale deve accettare che il rating, elaborato sulla base della sua specifica richiesta, sia poi utilizzato e diffuso all'interno della piattaforma.

Da questa ricostruzione, deriva che il Garante avrebbe potuto inquadrare il trattamento consistente nell'elaborazione del profilo reputazionale, non già sotto l'art. 23 del Codice privacy, bensì sotto l'art. 24, lett. b), cioè il caso in cui un trattamento si renda «necessario per eseguire obblighi derivanti da un contratto del quale è parte

⁽³⁹⁾ La spiegazione dettagliata di come avvenga la creazione di un "profilo reputazionale a favore di sé stesso non documentato e non attestato" è oggi inserita all'interno del regolamento Crop News a pagina 19.

l'interessato o per adempiere, prima della conclusione del contratto, a specifiche richieste dell'interessato». Il trattamento consistente nella raccolta di atti e documenti, infatti, rappresenta il prerequisito necessario per l'adempimento di un'obbligazione dell'Associazione nei confronti dell'associato, cioè quella di elaborare un rating, una volta che questi aderisce volontariamente al relativo servizio ⁽⁴⁰⁾.

L'inquadramento del trattamento consistente nell'elaborazione del rating all'interno della base giuridica dell'esonero contrattuale non avrebbe comunque impedito al Garante di mettere in discussione aspetti del trattamento in esame. Infatti, per utilizzare la base giuridica del contratto, il titolare dovrebbe ora, ma anche allora ⁽⁴¹⁾, assicurarsi che il trattamento nei suoi elementi e nelle sue finalità sia comunicato in modo trasparente all'interessato e oggettivamente necessario all'esecuzione di una specifica obbligazione contrattuale. Ora, se consideriamo la finalità di Mevaluate, che il trattamento dei dati e documenti sull'associato sia necessario alla creazione di profili oggettivi sulla reputazione delle persone fisiche e giuridiche non è in discussione. Occorre però considerare anche se le categorie di dati utilizzate siano proporzionate rispetto a quanto necessario per adempiere all'obbligo contrattuale. Con ciò, senza addentrarmi in valutazioni di merito su questo punto, mi limito a rilevare che non appare condivisibile la conclusione della Corte relativa all'incontestabilità dei dati utilizzati nell'elaborazione dei profili in quanto coperti dal consenso ⁽⁴²⁾.

Da questo diverso inquadramento discenderebbero, allora, alcune considerazioni circa gli ulteriori motivi sollevati dalla ricorrente.

L'uso della clausola che vincola gli associati a utilizzare nei contratti con le proprie controparti l'obbligo di fornire il consenso alla pubblicazione di atti e documenti riguardanti la loro reputazione non ha niente a che vedere con il consenso al trattamento attuato da Mevaluate, ma riguarda eventualmente il consenso (e la sua libertà) della controparte dell'associato. Per altro verso, non viene chiarito nel corso del giudizio se

⁽⁴⁰⁾ A onor del vero va ammesso che la corretta individuazione dei meccanismi consensuali che coinvolgono gli utenti e la piattaforma sia resa difficile dalla stessa Mevaluate che inseriva (ma, adesso, Crop News, continua ad inserire) all'interno del regolamento contrattuale previsioni attinenti al trattamento dei dati; ciò ingenerando una confusione sull'oggetto del consenso prestato dal soggetto interessato. Tale pratica, comune tra molti titolari, appare oltremodo di dubbia validità sotto il profilo della trasparenza del Codice allora, e oggi, a maggior ragione del Regolamento. Cfr. WP, *Linee guida sulla trasparenza*, cit., 19.

⁽⁴¹⁾ Cfr. *Parere 6/2014 sul concetto di interesse legittimo del responsabile del trattamento ai sensi dell'articolo 7 della direttiva 95/46/CE*, adottato dal WP il 9 aprile 2014 (WP 217), 20; dopo l'approvazione del Regolamento, sostituite e integrate, dalle *Linee guida 2/2019 sul trattamento di dati personali ai sensi dell'articolo 6, paragrafo 1, lettera b), del regolamento generale sulla protezione dei dati nel contesto della fornitura di servizi online agli interessati*, Versione 2.0, adottate dall'EDPB l'8 ottobre 2019.

⁽⁴²⁾ Par. 4.4, secondo capoverso, ordinanza in commento. Ciò vale anche nel caso in cui si operasse tale valutazione rispetto alla base giuridica del consenso. A mio avviso, il principio di non eccedenza (oggi, il principio di minimizzazione dei dati), secondo cui non possono essere trattati dati personali oltre le finalità previste per il trattamento, avrebbe comunque permesso un sindacato nei confronti dei dati e criteri utilizzati.

l'adozione di una tale clausola fosse unilateralmente imposta dall'Associazione ⁽⁴³⁾. Se così fosse stato, si sarebbe potuto eventualmente discutere della liceità di una tale clausola sotto il profilo della sua abusività, ma ciò sarebbe dipeso da aspetti soggettivi e oggettivi, che riguardano tra l'altro gli effetti esterni del contratto tra Mevaluate e i suoi associati ⁽⁴⁴⁾.

Un discorso simile vale per la clausola che imporrebbe una penale e il risarcimento del danno in caso di revoca del consenso alla pubblicazione di un nuovo profilo reputazionale, a seguito di riscontrati inadempimenti delle obbligazioni dell'associato (tra cui l'obbligo di fornire dati veritieri). Questa clausola non riguarda la revoca del consenso-base giuridica del trattamento, ma la revoca del consenso contrattuale all'erogazione del servizio consistente nell'elaborazione del profilo, anche in caso di riscontrato inadempimento. Per altro, dal punto di vista della protezione dati, un tale trattamento non richiederebbe una valutazione preventiva sulla presenza del consenso da parte dell'associato (e dunque anche di una sua eventuale revoca). In caso d'inadempimento, una nuova elaborazione del profilo sarebbe addirittura misura necessaria a rispettare il principio di esattezza dei dati, da ritenersi particolarmente rilevante nelle attività di trattamento consistenti nell'elaborazione di profili reputazionali il più veritieri possibili.

6. Il caso Mevaluate, oggi: le valutazioni automatizzate nel GDPR

Come si è detto, la vicenda giudiziaria di Mevaluate ha origine in un provvedimento risalente al 2016, quando ancora era in vigore il Codice privacy nella versione precedente dell'approvazione del d.lgs. 101/2018 ⁽⁴⁵⁾. Quest'ultimo, come noto, ha parzialmente abrogato e modificato il Codice adattandolo alle norme del Regolamento Generale sulla Protezione dei Dati Personali (d'ora in poi "Regolamento" o "GDPR") ⁽⁴⁶⁾, direttamente applicabile nell'ordinamento interno.

⁽⁴³⁾ Nell'attuale regolamento di Mevaluate non sembra farsi riferimento a una clausola di tal genere, né formulata come clausola unilateralmente imposta, né come previsione contrattuale oggetto di contrattazione delle parti.

⁽⁴⁴⁾ Ad esempio, si sarebbe potuto ragionare in termini di pratica commerciale scorretta, sotto il profilo dell'aggressività, in caso di clausola stipulata unilateralmente con una microimpresa, oppure semplicemente di una clausola illecita in quanto eccessivamente limitativa dell'autonomia contrattuale dell'associato.

⁽⁴⁵⁾ D. lgs. 10 agosto 2018, n. 101 recante disposizioni per l'adeguamento della normativa nazionale alle disposizioni del regolamento (UE) 2016/679 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 27 aprile 2016, relativo alla protezione delle persone fisiche con riguardo al trattamento dei dati personali, nonché alla libera circolazione di tali dati e che abroga la direttiva 95/46/CE.

⁽⁴⁶⁾ Ovviamente si fa riferimento al Regolamento (UE) 2016/679 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 27 aprile 2016, relativo alla protezione delle persone fisiche con riguardo al trattamento dei dati personali, nonché alla libera circolazione di tali dati e che abroga la direttiva 95/46/CE.

Il Regolamento ha introdotto alcune novità che avrebbero rilevato nella vicenda Mevaluate: la definizione di profilazione e una disciplina sulle decisioni automatizzate, il rafforzamento dei requisiti del consenso dell'interessato, diritti di informazione più ampi, il principio di accountability, e sanzioni più elevate. Ovviamente, il principio del *tempus regit actum* ha imposto al giudice di legittimità di ignorare le disposizioni regolamentari. In questo paragrafo, vorrei però provare a pensare che cosa sarebbe successo se la Corte si fosse trovata ad applicare al caso in esame ⁽⁴⁷⁾ le regole del GDPR invece che quelle del Codice.

Come è noto, il Regolamento dedica un articolo specifico alle decisioni automatizzate, compresa la profilazione, ovvero l'art. 22. Questo stabilisce il diritto del soggetto interessato a non essere soggetto ad una decisione basata unicamente sul trattamento automatizzato, compresa la profilazione, che produca effetti giuridici significativi o incida in modo analogo sulla persona ⁽⁴⁸⁾. La disposizione è estremamente rilevante per le pratiche di calcolo di rating reputazionale: queste possono certamente produrre effetti giuridici, ad es. sullo status giuridico o sulla conclusione di un contratto. Anche senza provocare effetti diretti sulla sfera giuridica, esse possono comunque incidere in modo significativo sulle persone, per esempio, influenzando le opportunità di lavoro e creditizie, determinando le opinioni altrui sul proprio, o nei casi estremi portare all'esclusione sociale di determinati individui ⁽⁴⁹⁾.

L'art. 22 del Regolamento è stato ed è tutt'ora al centro di un dibattito interpretativo che coinvolge vari aspetti molto rilevanti per il caso Mevaluate.

Una prima questione decisiva è comprendere se esso trovi applicazione anche nei casi di una valutazione automatizzata che non implichi anche una decisione. Nel caso Mevaluate, infatti, non si è in presenza di una vera e propria decisione

⁽⁴⁷⁾ Considero qui ovviamente Mevaluate come titolare del trattamento, in quanto soggetto che, all'epoca del provvedimento del Garante, controllava l'intera infrastruttura informatica sotto esame. Oggi, le valutazioni potrebbero essere parzialmente differenti sotto il profilo soggettivo, in quanto, stando al regolamento e all'informativa privacy fornita sulla piattaforma, il titolare del trattamento è Crop News e non Mevaluate. Non sembra essere chiarita, invece, la posizione di Mevaluate, ovvero se possa questi qualificarsi come un contitolare del trattamento (così se, di fatto, stabilisse insieme a Crop News le modalità e finalità del trattamento) oppure solo responsabile del trattamento (così, invece, se si limitasse a svolgere l'elaborazione dei profili per conto di Crop News).

⁽⁴⁸⁾ *Linee guida sul processo decisionale automatizzato relativo alle persone fisiche e sulla profilazione ai fini del regolamento 2016/679*, adottate da WP il 3 ottobre 2017, versione emendata e adottata in data 6 febbraio 2018 (WP 251 rev.01), 21, secondo cui l'art. 22, par. 1, in realtà stabilirebbe un divieto generale nei confronti del processo decisionale basato unicamente sul trattamento automatizzato, che si applicherebbe indipendentemente dall'esercizio da parte del soggetto interessato di uno specifico diritto di opposizione.

⁽⁴⁹⁾ T. Zarsky, *Understanding Discrimination in the Scored Society*, *Wash. L. Rev.*, 2014, 4, 1375. Cfr. WP, *Linee guida sul processo decisionale automatizzato*, 24, secondo cui un effetto che "incida in modo analogo significativamente" sulla persona si potrebbe avere quando la decisione è in grado di incidere sulle circostanze, sul comportamento o sulle scelte dei soggetti profilati interessato, avere un impatto prolungato o permanente sull'interessato e sulle sue occasioni, nonché, nei casi più estremi, portare all'esclusione o alla discriminazione.

automatizzata, bensì una valutazione della reputazione. A seguito della valutazione, una decisione potrebbe eventualmente essere adottata da un potenziale contraente o datore di lavoro dell'individuo valutato, ma questi sarebbe soggetto diverso da Mevaluate⁽⁵⁰⁾. In sostanza, si tratta di capire se dagli incisi «compresa la profilazione» e «decisione [...] basata [...] sul trattamento automatizzato» possa derivarsi che la disposizione dell'art. 22 si applichi anche ai casi di sola valutazione automatizzata, eventualmente attuata da un'entità diversa da quella che adotta la decisione⁽⁵¹⁾.

Esistono due possibili interpretazioni: secondo la prima, l'art. 22 sarebbe applicabile solamente alle decisioni basate sul trattamento automatizzato che includono a monte una profilazione, cioè che implicano una qualche forma di valutazione automatica dei dati personali. Ciò implicherebbe altresì che l'entità che svolge la valutazione sia la stessa che adotta la decisione. Secondo una diversa interpretazione, includendo «compresa la profilazione», il legislatore europeo avrebbe voluto estendere il diritto anche ai casi in cui il trattamento automatizzato risulti solamente in una valutazione e non anche in una decisione; dunque, implicitamente accettando che la decisione possa venir adottata da un soggetto differente da quello che effettua la valutazione⁽⁵²⁾.

⁽⁵⁰⁾ Cfr. R. Binns - M. Veale, *Is that your final decision? Multi-stage profiling, selective effects, and Article 22 of the GDPR*, *IDPL*, 2021, 4, 319 che parlano di “profilazione multifase” quando il processo decisionale è segmentato in diversi trattamenti che coinvolgono diversi attori.

⁽⁵¹⁾ Sotto questo profilo, un caso di profilazione multifase molto simile a quello in commento è attualmente pendente alla Corte di giustizia dell'UE nel rinvio pregiudiziale *Shufa (scoring)* (Causa C-634/21). Il caso posto all'attenzione dei Giudici di Lussemburgo riguarda il trattamento dei dati personali svolto dall'agenzia di credito privata tedesca Schufa, che attraverso un sistema automatico valuta la solvibilità finanziaria dei cittadini tedeschi per ottenere prestiti bancari e affitti. A seguito di una valutazione negativa, un cittadino si è visto negato un prestito da un istituto bancario e ha esercitato il diritto di accesso chiedendo in particolare informazioni sul funzionamento del sistema di “credit scoring”. A causa dell'opposizione del segreto aziendale alla richiesta di accedere a tali informazioni, il cittadino aveva presentato un reclamo presso l'Autorità per la protezione dei dati e la libertà d'informazione in Assia (HBDI), sostenendo che il sistema automatizzato di Schufa non fornisce informazioni sufficienti sulla logica del processo decisionale previste dall'art. 15, par. 1, lett. h). Sull'impugnazione del rigetto da parte dell'HBDI, il Tribunale amministrativo di Wiesbaden ha sollevato due questioni pregiudiziali sulla conformità della legge tedesca sulla privacy con il Regolamento europeo. Le questioni sottoposte all'attenzione della Corte sono particolarmente importanti in quanto prende in considerazione la possibilità di configurare come decisione automatizzata, che include la profilazione, un trattamento che includa più interventi sul dato e più titolari. Nel caso *Shufa*, il punteggio di credito era stato calcolato sulla base della profilazione per valutare e prevedere la situazione economica e l'affidabilità dell'interessato. Il punteggio di credito era stato poi trasmesso a un altro soggetto, ossia un istituto di credito, che aveva deciso di rifiutare il credito al richiedente. Anche se il certificato rilasciato da *Shufa* indicava solo un punteggio senza fornire alcuna raccomandazione, l'istituto di credito ne aveva tenuto conto per la sua decisione. Rispetto a questo punto, il giudice del rinvio ha chiesto che alla Corte di giustizia in che misura l'attività che consiste nel calcolare il punteggio di credito possa qualificarsi già essa stessa come una decisione automatizzata.

⁽⁵²⁾ Questa seconda interpretazione è stata seguita dall'Avvocato Generale dalla Corte di giustizia Ue Priit Pikamäe nella causa *Shufa (scoring)*, presentate lo scorso 16 marzo. In particolare, secondo l'AG, stando alla formulazione dell'art. 22, la sola profilazione deve essere considerata una “sottocategoria” ricompresa nel suo ambito di applicazione. Sull'applicabilità della disposizione ai casi

Se optassimo per questa seconda interpretazione, converremmo che l'art. 22 avrebbe potuto trovare applicazione anche nel caso Mevaluate. A ciò si sarebbe potuto eventualmente opporre il fatto che la valutazione si basava “unicamente” sul trattamento automatizzato. Infatti, come spiegato diffusamente nel regolamento Crop News oggi, Mevaluate mette a disposizione dell'associato un “consulente reputazionale” che garantirebbe «la serietà e imparzialità della procedura di attribuzione del Rating Reputazionale da parte dell'algoritmo proprietario di Mevaluate»⁽⁵³⁾. Occorrerebbe più che altro provare che l'intervento della persona umana sia significativo e permetta di modificare la valutazione⁽⁵⁴⁾; cosa che non appare applicarsi al caso di Mevaluate. Il consulente reputazionale si occupa più che altro di verificare la corrispondenza tra le informazioni oggetto di *data entry* da parte dell'utente e quelle contenute nei documenti e certificati oggetto di *upload*, e non di controllare ed eventualmente correggere il processo di calcolo che sembra essere svolto interamente da Mevaluate attraverso il suo sistema automatico.

Se dunque l'art. 22 si fosse applicato al caso in esame, sarebbero discese due importanti conseguenze. La prima è che il soggetto interessato avrebbe avuto il diritto di richiedere di non essere sottoposto alla profilazione. Ciò in teoria, perché in pratica, come abbiamo visto, la valutazione automatizzata avviene a seguito di una specifica richiesta dell'interessato; il che avrebbe permesso a Mevaluate di assicurare la liceità del trattamento sulla base delle eccezioni previste dal par. 2 dell'art. 22, in particolare per il fatto di dover adempiere ad un obbligo derivante dal contratto⁽⁵⁵⁾.

La seconda conseguenza, ben più importante perché relativa al tema centrale nel caso Mevaluate, sarebbe stata l'applicabilità delle garanzie previste dal Regolamento in caso di trattamento basato unicamente su una decisione automatizzata, compresa la profilazione. Avrebbero, *in primis*, trovato applicazione l'art. 13, par. 2, lett. *f*) e l'art. 14, par. 2, lett. *g*) sulle informazioni, da fornire precedentemente al trattamento sull'esistenza di un processo decisionale automatizzato, compresa la profilazione, e le «informazioni significative sulla logica utilizzata nonché sull'importanza e sulle conseguenze previste di tale trattamento per l'interessato». Si sarebbe applicato anche il corrispondente art. 15, par. 1, lett. *b*) che permette di ottenere le medesime informazioni in caso di esercizio del diritto di accesso, quindi in una fase successiva al trattamento.

di profilazione multifase, è ritenuto dirimente stabilire se la valutazione automatica possa in qualche modo predeterminare la conseguente decisione, adottata da un altro soggetto. Se la valutazione automatica viene passivamente utilizzata dal decisore formale, senza verificarne il risultato e la correttezza, allora la valutazione stessa diverrebbe la decisione contro cui il soggetto può esercitare il diritto a non essere sottoposto a una decisione basata unicamente sul trattamento automatizzato, compresa la profilazione (par. 42).

⁽⁵³⁾ Si rinvia alle copiose informazioni fornite dall'attuale Regolamento Crop New (p. 2) sul ruolo dei consulenti reputazionali (cd. “*Reputation Audit Manager*”) nel processo di elaborazione del rating.

⁽⁵⁴⁾ Così il WP, *Linee guida sul processo decisionale*, 23.

⁽⁵⁵⁾ Art. 22, par. 2, lett. *a*) del Regolamento.

In secondo luogo, sarebbe stato necessario assicurare le garanzie previste dall'art. 22, par. 3, che includono almeno il diritto dell'interessato di richiedere l'intervento umano da parte del titolare del trattamento, di esprimere la propria opinione, di contestare la decisione presa e, qualora fosse state considerate le disposizioni del considerando 71, anche di ottenere una «spiegazione della decisione conseguita dopo tale valutazione»⁽⁵⁶⁾.

La corretta applicazione di suddette garanzie avrebbe, allora, dovuto portare, da una parte, ad escludere che Mevaluate potesse negare, per via contrattuale, la possibilità dell'interessato di contestare l'elaborazione del rating una volta reso edotto delle modalità di calcolo. Infatti, una cosa è la trasparenza sul processo decisionale automatizzato, altra cosa è la possibilità di contestare una valutazione automatizzata, che dovrebbe essere in ogni caso sempre garantita. Dall'altra parte, un'interpretazione rigorosa dell'art. 22, par. 3, alla luce del considerando, avrebbe potuto condurre la Corte a ragionare anche in termini di spiegazione della decisione specifica. Ovvero, si sarebbe potuto prospettare non solo un obbligo di fornire informazioni generali sul funzionamento dell'algoritmo di Mevaluate, ma anche quello di fornire una spiegazione specifica dei passaggi di calcolo per il singolo rating.

Se invece si fosse optato per la prima interpretazione dell'art. 22, par. 1, cioè sulla sua applicabilità ai trattamenti di profilazione che comportano contestualmente anche una decisione automatizzata, si sarebbe comunque dovuto osservare che il trattamento di profilazione svolto da Mevaluate soggiace ai principi e alle regole generali del Regolamento, valide per tutti i trattamenti, compresi quelli di profilazione. Riguardo alla trasparenza dell'algoritmo, perciò, si sarebbe potuto arrivare alla medesima conclusione nel caso in cui fosse stato applicato l'art. 22: il titolare del trattamento avrebbe comunque dovuto comunicare le informazioni sulla logica utilizzata e le sue conseguenze. Ciò in

⁽⁵⁶⁾ È stato discusso se dal considerando 71 potesse derivarsi che un tale diritto alla spiegazione sia effettivamente conferito dal GDPR ai soggetti interessati. Secondo una parte della dottrina, il legislatore europeo, includendo la richiesta di spiegazioni specifiche nei considerando e omettendola negli articoli, ha inteso trasmettere un duplice messaggio: escludere un obbligo vincolante di fornire spiegazioni individuali, raccomandando al contempo ai titolari del trattamento di fornire spiegazioni individuali quando opportuno, secondo le loro scelte discrezionali. In base a questa interpretazione, fornire spiegazioni personalizzate sarebbe solo una buona pratica e non un requisito giuridicamente vincolante. Così, ad esempio, argomentano S. Wachter - B. Mittelstadt - L. Floridi, *Why a right to explanation of automated decision-making*, cit. Secondo altra parte della dottrina, il legislatore europeo intendeva invece stabilire un obbligo giuridico direttamente applicabile consistente nel fornire spiegazioni individuali, senza tuttavia gravare eccessivamente sui titolari del trattamento. Questa interpretazione è suggerita dall'avverbio "almeno", che precede il riferimento al «diritto di ottenere l'intervento umano del titolare del trattamento, di esprimere il proprio punto di vista e di contestare la decisione». Si veda, tra tutti, G. Malgieri - G. Comandé, *Why a right to legibility of automated decision-making exists in the general data protection regulation*, IDPL, 2017, 4, 243.

applicazione del principio generale sulla trasparenza e dei diritti di informazione e di accesso ⁽⁵⁷⁾.

Sembra dunque che, se la Corte di Cassazione si fosse trovata ad applicare le regole del Regolamento anziché quelle del Codice, sarebbe arrivata alla conclusione che il titolare del trattamento avrebbe dovuto fornire ai soggetti interessati «informazioni significative sulla logica utilizzata». Ciò sia nel caso in cui avesse ritenuto la pratica di Mevaluate una profilazione rilevante ai sensi dell'art. 22, sia nel caso in cui l'avesse trattata alla stregua di una profilazione-trattamento.

A questo punto sarebbe divenuto dirimente comprendere il significato di “informazioni significative sulla logica utilizzata” per capire se Mevaluate offrisse tali informazioni nella sua informativa privacy.

Il Regolamento nient'altro aggiunge sul significato di tale inciso, se non, nel considerando 63 relativo al diritto di accesso, l'esigenza di bilanciare il diritto dell'interessato ad ottenere tali informazioni e con l'interesse del titolare del trattamento o del responsabile a mantenere segreto il funzionamento dell'algoritmo per ragioni di tutela della proprietà intellettuale.

Le linee guida del WP sul processo decisionale automatizzato hanno fornito un primo riscontro su come bilanciare questi due interessi e su dove attestare il livello di trasparenza della decisione automatizzata. Vengono distinte però le “informazioni significative sulla logica utilizzata” necessarie all'esercizio del diritto all'informazione (art. 13, par. 2, lett. f) e art. 14, par. 2, lett. g)) e al diritto di accesso (art. 15, par. 1, lett. b)).

Riguardo al diritto di informazione, il titolare dovrebbe comunicare in modo comprensibile i «criteri sui quali si basa l'adozione della decisione» ⁽⁵⁸⁾. Tale informazione non deve essere «necessariamente una spiegazione complessa degli algoritmi utilizzati o la divulgazione dell'algoritmo completo» ⁽⁵⁹⁾. Le informazioni fornite dovrebbero tuttavia essere «sufficientemente complete affinché l'interessato possa comprendere i motivi alla base della decisione» ⁽⁶⁰⁾. Quanto al diritto di accesso, il titolare del trattamento, su richiesta dell'interessato, dovrebbe fornire le medesime informazioni, ma – aggiunge il WP – anche le «informazioni di carattere generale (in particolare, sui *fattori* presi in considerazione per il processo decisionale e *sul rispettivo peso* a livello aggregato) che sono utili all'interessato anche per contestare la decisione» ⁽⁶¹⁾ (mia enfasi).

⁽⁵⁷⁾ Cfr. WP, *Linee guida sul processo decisionale automatizzato*, 10-20 e, più specificamente sulla trasparenza, le WP, *Linee guida sulla trasparenza*, 22.

⁽⁵⁸⁾ WP, *Linee guida sul processo decisionale automatizzato*, 28.

⁽⁵⁹⁾ *Ibid.*

⁽⁶⁰⁾ *Ibid.*

⁽⁶¹⁾ *Id.*, 30.

Sembra perciò che, nel caso del diritto di accesso, il soggetto interessato possa vantare una pretesa informativa maggiore, che si estende non soltanto ai criteri/fattori, ma anche al “rispettivo peso a livello aggregato”.

Ora, nel linguaggio della programmazione, l’espressione “a livello aggregato” si riferisce solitamente all’analisi o la valutazione del funzionamento generale di una procedura algoritmica su un insieme più ampio di dati o di istanze. Allora, con “rispettivo peso [*dei fattori, ndr.*] a livello aggregato”, mi sembra si possa intendere che l’indicazione del peso debba essere specifica per ciascun fattore, ma riguardare il solo modello generale di funzionamento dell’algoritmo. Da ciò andrebbe distinto, invece, il peso dei fattori “a livello specifico”, cioè la spiegazione di come i singoli fattori abbiano pesato e preso parte in una decisione specifica. Altresì, dal “peso a livello aggregato” si deve distinguere invece il “peso relativo dei fattori”, che può essere aggregato o specifico, e riguarda quanto un fattore incida o abbia inciso all’interno del calcolo generale del rating comparativamente rispetto ad altri fattori.

Che nel caso del diritto di accesso (art. 15), e non nel diritto al ricevere le informazioni (artt. 13-14), la pretesa conoscitiva riconosciuta sia più ampia è ben comprensibile. Nella logica del Regolamento, il diritto a ricevere le informazioni dovrebbe consentire al soggetto di comprendere i caratteri essenziali del trattamento, per poter eventualmente fornire un consenso informato. Il diritto di accesso ha, invece, una funzione più specifica, cioè quella di informare il soggetto interessato sul trattamento in corso per permettere la possibilità di contestarne la liceità, anche attraverso l’esercizio degli ulteriori diritti forniti dal Regolamento (si pensi, alla contestazione dell’esattezza dei dati inesatti in caso di rettifica; o alla necessità del trattamento di dati non più rilevanti, in caso di cancellazione) ⁽⁶²⁾. Allora, avere accesso anche ai pesi dei fattori a livello aggregato, nel caso di decisioni basate sul trattamento unicamente automatizzato, compresa la profilazione, permette al soggetto interessato di comprendere la valutazione e di contestarne l’esito.

D’altra parte, il fatto che le informazioni sui pesi debbano essere fornite nell’esercizio dell’accesso e non del diritto all’informazione, permette di bilanciare la protezione del soggetto interessato con la tutela della proprietà intellettuale del titolare sul software. Con l’accesso, le informazioni sui pesi non sono fornite alla generalità dei soggetti interessati (come accade negli ambienti online con le informative privacy), ma specificamente al soggetto interessato che abbia avanzato un’istanza accesso. Nell’ottica del WP, ciò permetterebbe di limitare i rischi di divulgazione di informazioni, che per il

⁽⁶²⁾ G. Di Genio, *Trasparenza e accesso ai dati personali*, in *La nuova disciplina europea della privacy*, a cura di S. Sica - V. D’Antonio - G.M. Riccio, Cedam, 2016, 170. Afferma l’Autore: «[...] senza l’accesso ai dati e, ancor prima, in mancanza del principio di trasparenza, cadrebbe l’intera struttura normativa reggente il diritto alla protezione dei dati personali». Cfr. con il considerando 63 del Regolamento e *Linee guida sui diritti degli interessati – Diritto di accesso*, Versione 2.0, adottata dal EDPB il 28 marzo 2023, Sezione 2.1.

titolare del trattamento possono ragionevolmente costituire un vantaggio competitivo della sua organizzazione ⁽⁶³⁾.

Da ciò può quindi concludersi che, se la Corte di Cassazione si fosse trovata ad applicare le norme del Regolamento, e avesse seguito fedelmente le interpretazioni del WP, avrebbe dovuto concludere che Mevaluate forniva informazioni sufficienti ai soggetti interessati sul processo decisionale automatizzato, compresa la profilazione, e dunque avrebbe dovuto accogliere il ricorso dell'Associazione. A tal fine la Corte si sarebbe potuta limitare a verificare se Mevaluate forniva le *informazioni significative sulla logica utilizzata* limitatamente ai criteri utilizzati dall'algoritmo. Ciò chiaramente accadeva, in quanto Mevaluate comunicava le varie categorie di fatti valutati e gli ulteriori fattori considerati (tempo, recidiva, concorrenza).

Diversamente, la Corte avrebbe dovuto rigettare il ricorso se la vicenda di Mevaluate si fosse concentrata, non già sulle informazioni che il titolare doveva fornire prima del trattamento per permettere un consenso informato, bensì su quelle che il titolare doveva fornire a seguito di una richiesta di accesso. Se al centro della vicenda Mevaluate ci fosse stato il diritto di accesso, le norme del Regolamento, interpretate alla luce degli orientamenti del WP, avrebbero permesso di concludere che Mevaluate forniva informazioni sui fattori, ma non ne comunicava il “rispettivo peso a livello aggregato”, cioè non forniva le informazioni necessarie a comprendere, in via generale, in che modo i singoli fatti avrebbero influito singolarmente sulla decisione relativa alla categoria di rating. A tal fine, avrebbe dovuto informare l'interessato sul peso specifico di ogni fatto, le modalità di contributo alla categoria di rating, e l'impatto di fattori diversi dal fatto in sé (tempo, recidiva, concorrenza).

D'altra parte, se si ragionasse in termini di accesso, le informazioni fornite da Mevaluate non sarebbero sufficienti a comprendere i motivi alla base della valutazione e a contestarne l'esito ⁽⁶⁴⁾. Infatti, dalle informazioni ricevute, il soggetto interessato non può comprendere il perché riceve una determinata valutazione, cioè non può sapere se il suo rating dipenda dalla particolare gravità di un fatto rispetto ad un altro, oppure magari da come il fattore tempo incide su un particolare fatto. A tal fine dovrebbe conoscere sulla base di quali criteri Mevaluate considerava un fatto più grave di un altro (sia in termini di peso specifico, sia in termini di valore nel conteggio della categoria), più risalente di un altro, etc. Solo conoscendo tali criteri l'interessato sarebbe in grado di opporsi alla valutazione automatizzata, ad esempio, quando una categoria di fatti fosse

⁽⁶³⁾ Cfr. WP, *Linee guida processo decisionale automatizzato*, 30. Si veda anche EDPB, *Linee guida sui diritti degli interessati*, 40, laddove si mette in evidenza che nel bilanciamento devono essere considerati la probabilità e gravità dei rischi.

⁽⁶⁴⁾ Ci si riferisce qui all'All. n. 10 intitolato “Esempio di spiegazione dello schema esecutivo dell'algoritmo che determina il Rating Reputazionale” del regolamento Crop News, che sembra rispondere ad una richiesta di un associato di spiegazione delle modalità di calcolo del rating (cfr. nota 24)

irragionevolmente ritenuta più grave di altre, determinando così un esito sproporzionatamente sfavorevole.

7. Il caso Mevaluate, domani: le valutazioni automatizzate nella proposta di regolamento sull'Intelligenza artificiale

In un ulteriore slancio di “fantagiuridica” vorrei, in quest’ultimo paragrafo, indagare in che modo la Corte di Cassazione avrebbe potuto decidere il caso Mevaluate, se fossero già state in vigore il quadro di regole, in fase di approvazione dall’Ue, inerenti allo sviluppo e l’uso di sistemi di IA.

Come noto, infatti, la Commissione Ue ha pubblicato nell’aprile del 2021 una proposta di regolamento sull’IA (d’ora in poi “Proposta”) ⁽⁶⁵⁾. La Proposta mira a costruire un quadro normativo dell’IA compatibile con i diritti fondamentali e i valori europei. Essa fornisce una definizione e classificazione dei sistemi di IA basata sul rischio, stabilisce una serie di requisiti e obblighi per lo sviluppo, commercializzazione e utilizzo dei sistemi considerati di alto rischio, e delinea una serie di strumenti di controllo e sanzione. Al tempo in cui si scrive, la Proposta si trova in fase di negoziazione in trilogia: il Parlamento Ue, il Consiglio e la Commissione sono chiamate a trovare un accordo sul testo finale, che potrebbe essere approvato prima della prossima legislatura.

Anche la Proposta di regolamento sull’IA contiene profili giuridici molto rilevanti per il caso Mevaluate ⁽⁶⁶⁾. Tra le altre cose, essa si occupa delle pratiche di “social scoring”, cioè quelle che comportano la valutazione e la classificazione dell’affidabilità delle persone sulla base dei loro comportamenti. Esse sono ritenute particolarmente rischiose in quanto potenzialmente incompatibili con i diritti fondamentali dei cittadini e i valori di uguaglianza e giustizia posti a fondamento della società europea ⁽⁶⁷⁾. Inoltre, la Proposta ha come obiettivo quello di contribuire allo

⁽⁶⁵⁾ Proposta di regolamento del Parlamento europeo e del Consiglio che stabilisce regole armonizzate sull’intelligenza artificiale (legge sull’intelligenza artificiale) e modifica alcuni atti legislativi dell’Unione, COM/2021/206 final.

⁽⁶⁶⁾ La rilevanza della normativa in questione è riconosciuta oggi anche dalla stessa Mevaluate che, nell’ottica di anticipare una prima prova di conformità, ha richiesto un parere legale (vedi All. n. 11, reg. Crop News). Sottolinea la rilevanza della normativa anche F. Bravo, *Rating reputazionale e trasparenza dell’algoritmo*, cit.

⁽⁶⁷⁾ Così il considerando 17 della proposta: «I sistemi di IA che forniscono un punteggio sociale delle persone fisiche per finalità generali delle autorità pubbliche o di loro rappresentanti possono portare a risultati discriminatori e all’esclusione di determinati gruppi. Possono inoltre ledere il diritto alla dignità e alla non discriminazione e i valori di uguaglianza e giustizia. Tali sistemi di IA valutano o classificano l’affidabilità delle persone fisiche sulla base del loro comportamento sociale in molteplici contesti o di caratteristiche personali o della personalità note o previste. Il punteggio sociale ottenuto da tali sistemi di IA può determinare un trattamento pregiudizievole o sfavorevole di persone fisiche o di interi gruppi in contesti sociali che non sono collegati ai contesti in cui i dati sono stati originariamente

sviluppo dell'IA sicura e affidabile, in cui la trasparenza dei sistemi è requisito imprescindibile per evitare impatti negativi, mantenere la fiducia dei cittadini e garantire la responsabilità e mezzi di ricorso efficaci ⁽⁶⁸⁾.

Vediamo allora cosa sarebbe successo se la Corte di Cassazione si fosse trovata ad applicare le norme sull'IA, attualmente contenute nella Proposta ⁽⁶⁹⁾. L'obiettivo qui non è tanto sottolineare quali sarebbero stati eventuali profili critici che la Corte avrebbe potuto esaminare, quanto di valutare se e in che misura le nuove norme sull'IA presto in vigore incideranno su pratiche simili a quella posta in essere da Mevaluate nel caso in commento. Mi limiterò a sottolineare tre profili relativi a: 1) la definizione di IA; 2) il concetto di rischio connesso ai sistemi di elaborazione di rating reputazionali; 3) il tema della spiegazione delle valutazioni automatiche.

Se la Corte si fosse trovata ad applicare le norme del futuro Regolamento, il primo aspetto cruciale sarebbe stato determinare se il sistema di Mevaluate rientrasse nella definizione di IA prevista dalla Regolamento. Difficile anticipare questa valutazione: la definizione iniziale di proposta dalla Commissione è stata modificata dal Parlamento, mentre il Consiglio ne ha suggerita una terza. Le definizioni proposte da Commissione e Consiglio si concentrano più sulle tecniche utilizzate per costruire i sistemi (inclusendo i sistemi basati sulla logica/conoscenza, sull'apprendimento automatico, e sul calcolo statistico); quella del Parlamento, invece, sul livello di autonomia con cui il sistema di IA genera i risultati (variamente intesi come contenuti, predizioni, raccomandazioni, o decisioni) ⁽⁷⁰⁾.

generati o raccolti, o a un trattamento pregiudizievole che risulta ingiustificato o sproporzionato rispetto alla gravità del loro comportamento sociale. È pertanto opportuno vietare tali sistemi di IA».

⁽⁶⁸⁾ Così il considerando 47: «Per ovviare all'opacità che può rendere alcuni sistemi di IA incomprensibili o troppo complessi per le persone fisiche, è opportuno imporre un certo grado di trasparenza per i sistemi di IA ad alto rischio. Gli utenti dovrebbero poter interpretare gli output del sistema e utilizzarlo in modo adeguato. I sistemi di IA ad alto rischio dovrebbero pertanto essere corredati di documentazione e istruzioni per l'uso pertinenti, nonché di informazioni concise e chiare, anche in relazione, se del caso, ai possibili rischi in termini di diritti fondamentali e discriminazione».

⁽⁶⁹⁾ Vengono considerate qui le norme della proposta di Regolamento per come formulate all'interno della proposta della Commissione europea del 21 aprile 2021.

⁽⁷⁰⁾ Si riportano le tre definizioni di IA attualmente in discussione al trilogò: «un software sviluppato con una o più delle tecniche e degli approcci elencati nell'allegato I, che può, per una determinata serie di obiettivi definiti dall'uomo, generare output quali contenuti, previsioni, raccomandazioni o decisioni che influenzano gli ambienti con cui interagiscono» (Commissione europea); «un sistema automatizzato progettato per operare con livelli di autonomia variabili e che, per obiettivi espliciti o impliciti, può generare output quali previsioni, raccomandazioni o decisioni che influenzano gli ambienti fisici o virtuali» (Parlamento europeo); «un sistema progettato per funzionare con elementi di autonomia e che, sulla base di dati e input forniti da macchine e/o dall'uomo, deduce come raggiungere una determinata serie di obiettivi avvalendosi di approcci di apprendimento automatico e/o basati sulla logica e sulla conoscenza, e produce output generati dal sistema quali contenuti (sistemi di IA generativi), previsioni, raccomandazioni o decisioni, che influenzano gli ambienti con cui il sistema di IA interagisce» (Consiglio europeo).

Qualsiasi sia l'approccio che verrà adottato all'esito delle negoziazioni, mi sembra che il sistema di rating di Mevaluate sarebbe potuto rientrare nell'ambito di applicazione del Regolamento solo se la Corte avesse esteso forzatamente la definizione di "Intelligenza artificiale". Come anticipato nel par. 2, il sistema di Mevaluate non sembra utilizzare tecniche di apprendimento automatico, né algoritmi logici, né algoritmi statistici, e non appare operare con un livello apprezzabile di autonomia rispetto alle istruzioni fornite dal programmatore. Come detto, sembra trattarsi di un algoritmo procedurale in cui tutti i passaggi sono definiti preventivamente. Cionondimeno non si riducono i rischi connessi al trattamento: il sistema effettua un monitoraggio sistematico e una profilazione che astrattamente potrebbe condurre ad effetti significativi per la persona. Tale conclusione dovrebbe (ma, oramai, avrebbe dovuto) portare il legislatore europeo a ponderare maggiormente la politica regolatoria selezionata e imprimere sulla Proposta un approccio più "tecnologicamente neutrale", cioè rivolto alle pratiche rischiose piuttosto che alla tecnologia con cui vengono attuate.

Se la Corte avesse ritenuto in ogni caso il regolamento applicabile a Mevaluate, avrebbe dovuto stabilire quale trattamento giuridico le nuove norme sull'IA riservano ai sistemi di calcolo della reputazione.

I sistemi finalizzati ad attività di scoring sono, allo stato attuale, inseriti nella Proposta in due fasce di rischio: 1) quella di rischio inaccettabile, per la quale sono previsti divieti; 2) quella di rischio alto, per la quale sono previsti obblighi di gestione del rischio, requisiti tecnici, una procedura di valutazione della conformità e di controllo successivo all'immissione del sistema nel mercato europeo ⁽⁷¹⁾.

Rispetto alla prima fascia di rischio l'art. 5 vieta la vendita e l'utilizzo di sistemi di scoring da parte di un'autorità pubblica (o di altri soggetti per conto di essa) e quando lo "score" comporterebbe un trattamento pregiudizievole o sfavorevole per individui o gruppi, e se ciò avviene in contesti sociali diversi da quelli in cui i dati utilizzati dal sistema sono stati originariamente generati o raccolti, oppure se il danno è sproporzionato rispetto al comportamento sociale o alla sua gravità.

Non sembra potersi applicare questo divieto nel caso di Mevaluate, né sotto il profilo oggettivo, né sotto quello soggettivo. In particolare, per quanto riguarda il profilo soggettivo, sembra che il divieto si applichi esclusivamente alle autorità pubbliche o ai

⁽⁷¹⁾ I sistemi ad alto rischio sono definiti nella Proposta di regolamento come sistemi che «creano un rischio elevato per la salute e la sicurezza o i diritti fondamentali delle persone fisiche». I sistemi "ad alto rischio" sono individuati, al Capo I del Titolo III, con riferimento a due criteri diversi: la destinazione d'uso come componenti di sicurezza di determinate categorie di prodotti regolati da normative di armonizzazione dell'UE (cd. *New Legislative Framework*) o la presenza di funzionalità o l'appartenenza a determinati settori socioeconomici che incidono sui diritti fondamentali. Tali settori sono elencati nell'All. III, che l'identificazione biometrica, la gestione delle infrastrutture critica, l'accesso all'istruzione e formazione professionale; l'occupazione, la gestione dei lavoratori e l'accesso al lavoro autonomo; l'accesso a servizi pubblici e privati e fruizione degli stessi; le attività di contrasto; gestione della migrazione, dell'asilo e del controllo delle frontiere; e amministrazione della giustizia.

soggetti che agiscono per conto di queste, suggerendo che la norma miri principalmente a porre limiti al potere pubblico e a scongiurare fenomeni come quello del credito sociale cinese ⁽⁷²⁾. Tale timore però sembra aver distolto l'attenzione dal fenomeno crescente in Europa di istituzioni private che, in una funzione para-pubblicistica, si occupano di raccogliere e analizzare dati personali, anche sensibili, fornendo valutazioni sulle persone e sulle organizzazioni che, seppur effettuate all'infuori del perimetro formale dell'azione pubblica, possono avere ripercussioni rilevanti sulle persone e le loro opportunità ⁽⁷³⁾.

Nella seconda fascia di rischio (i.e. alto rischio) i sistemi di scoring sono regolati quando vengono utilizzati in specifici contesti. Tra questi figurano i sistemi utilizzati nei rapporti di lavoro, in particolare, per l'accesso o l'esecuzione di una mansione lavorativa; nell'erogazione di servizi pubblici, in particolare, l'ammissibilità a prestazioni e ai servizi di assistenza pubblica; nell'erogazione di servizi privati (es., la valutazione l'affidabilità creditizia per determinare il loro merito di credito); nelle attività di contrasto (come, ad es., le valutazioni al fine di determinare un rischio di reato o recidiva). Tra le categorie di alto rischio, non figurano invece sistemi di scoring per il calcolo della reputazione delle persone fisiche, per così dire, "generalisti"; questo anche quando il calcolo della reputazione possa finire per essere utilizzato a valle da soggetti terzi e determinare per il soggetto profilato un diniego all'accesso di servizi, anche essenziali, o semplicemente la perdita di un'occasione lavorativa.

Sembra che nella visione del legislatore europeo, le pratiche di scoring siano meritevoli di attenzione, solo e limitatamente a determinati "contesti di mercato" ritenuti presuntivamente rischiosi, perché sarebbero in gioco diritti fondamentali e/o l'accesso a servizi essenziali. Con ciò, mi pare che la proposta di Regolamento non segua veramente un approccio basato sul rischio; cosa che sarebbe avvenuta se il legislatore avesse adottato (o adottasse ⁽⁷⁴⁾) un modello di gestione del rischio più simile all'istituto della valutazione di impatto sulla protezione dei dati contenuta nel GDPR.

Se, ciononostante, la Corte avesse ritenuto applicabile la disciplina sui sistemi di alto rischio anche al sistema automatico di Mevaluate, avrebbe infine dovuto valutare se e in che modo gli obblighi previsti dal Regolamento incidano sulla possibilità dei soggetti coinvolti in una valutazione automatizzata di ricevere una spiegazione sul funzionamento del sistema.

⁽⁷²⁾ E. Consiglio - G. Sartor, *Il sistema di credito sociale cinese: una «nuova» regolazione sociotecnica mediante sorveglianza, valutazione e sanzione*, TIGOR, 2021, 2, 139.

⁽⁷³⁾ Si veda su tutti, le riflessioni di F. Pasquale, *The black box society. The secret algorithms that control money and information*, Harvard University Press, 2015, 19. Quanto all'opportunità di estendere il divieto di *social scoring* anche ai privati, segnalo che il Parlamento ha proposto, tra gli emendamenti dello scorso 14 giugno, l'espunzione del riferimento alle autorità pubbliche o ai privati per loro conto.

⁽⁷⁴⁾ Vale la pena menzionare che, mentre si scrive, si discute nei tavoli del trilatero della possibilità di inserire un obbligo di svolgere un'analisi di impatto sui diritti fondamentali sull'esempio della valutazione d'impatto privacy. Tale obbligo sarebbe applicabile ai soli utenti/utilizzatori dei sistemi di IA e non anche ai produttori.

Al considerando 47 della Proposta, si richiede di assicurare trasparenza nei confronti degli utenti, in modo che essi siano in grado di «interpretare gli output del sistema» attraverso «informazioni concise e chiare, anche in relazione, se del caso, ai possibili rischi in termini di diritti fondamentali e discriminazione». Relativamente ai sistemi di alto rischio, l'art. 13 traduce tale obiettivo nell'obbligo per gli sviluppatori dei sistemi di progettare i sistemi e fornire relativa documentazione in maniera da rendere comprensibile il funzionamento agli utenti. Nel quadro della proposta, tuttavia, gli «utenti» non sono intese come le persone che subiscono o sono in qualche modo coinvolte dai risultati sistema di IA, bensì come le entità (persone fisiche o giuridiche) che utilizzano un sistema di IA sotto la propria autorità, ad esclusione degli utenti non professionali. La trasparenza qui, perciò, riguarda non tanto la spiegazione degli effetti di una decisione o di una valutazione di un sistema di IA, bensì le «istruzioni d'uso» per chi è destinato ad utilizzare il sistema nella propria attività.

Dall'altra parte, il Regolamento prevede un obbligo di trasparenza, stavolta a beneficio delle persone interessate dalle decisioni dei sistemi di IA, ma limitatamente a tre specifici applicazioni di IA ⁽⁷⁵⁾: i chatbot (definiti come «sistemi destinati a interagire con le persone fisiche»); i sistemi di riconoscimento delle emozioni e di categorizzazione biometrica; e i sistemi che generano *deep fake*. La portata della trasparenza è qui ulteriormente circoscritta dal fatto che l'obbligo non impone di fornire spiegazioni sulle valutazioni/decisioni compiute dai sistemi. Esso richiede semplicemente a chi utilizza tali sistemi di informare la persona con cui sta interagendo che si tratta di un sistema di IA o che i risultati sono generati da un sistema di IA.

Sembra pertanto che se la Corte di Cassazione si fosse trovata a valutare la pratica di Mevaluate alla luce dei requisiti di trasparenza previsti, ad oggi, nella Proposta di regolamento sull'IA, avrebbe dovuto, nuovamente, concludere che l'Associazione forniva adeguate garanzia di trasparenza: l'algoritmo risultava spiegabile dal punto di vista tecnico ⁽⁷⁶⁾ e alla persona fisica risultava evidente che l'elaborazione avveniva a valle di un trattamento automatizzato. Ciò dovrebbe farci riflettere sugli attesi effetti che la nuova disciplina porterà ai cittadini in termini di maggiore comprensione del funzionamento di sistemi automatizzati.

Negli *Orientamenti etici sull'Intelligenza artificiale affidabile* del 2018 ⁽⁷⁷⁾ si parlava espressamente di requisiti di trasparenza e spiegabilità nei confronti del pubblico. Trasparenza e spiegabilità erano ritenuti elementi fondamentali perché gli individui possano fidarsi di un sistema di IA, comprendere e accettarne una decisione, o

⁽⁷⁵⁾ Articolo 52, proposta di regolamento.

⁽⁷⁶⁾ Eventualmente, quando il Regolamento sull'IA sarà applicabile, si potrà valutare se Mevaluate, qualora si ritenga fornitore di un sistema di IA di alto rischio, fornisce le informazioni previste all'art. 13 a Crop News, che potrebbe classificarsi come «utilizzatore del sistema».

⁽⁷⁷⁾ *Orientamenti etici per un'IA affidabile* del Gruppo indipendente di Esperti di Alto Livello istituito dalla Commissione europea nel giugno 2018 del 8 aprile 2019, 20-21.

eventualmente contestarla. Questo approccio sembra essere stato perso nella Proposta di regolamento che invece ha prediletto un approccio incentrato sull'interpretabilità dei sistemi verso i produttori e fornitori.

Bibliografia

- Aloisi A. - De Stefano V., *Il tuo capo è un algoritmo. Contro il lavoro disumano*, Laterza, 2020.
- Barbera M., *Discriminazioni algoritmiche e forme di discriminazione*, in *LLI*, 2021, 1, 1.
- Bassini M., *Il diritto costituzionale alla "privacy" nel prisma dell'evoluzione tecnologica*, in *Dir. cost.*, 2023, 1, 83.
- Binns R. - Veale M., *Is that your final decision? Multi-stage profiling, selective effects, and Article 22 of the GDPR*, in *IDPL*, 2021, 4, 319
- Bravo F., *Il consenso e le altre condizioni di liceità del trattamento di dati personali*, in *Il nuovo Regolamento europeo sulla privacy e sulla protezione dei dati personali*, a cura di G. Finocchiaro, Zanichelli, 2017, 101.
- Bravo F., *Lo "scambio di dati personali" nei contratti di fornitura di servizi digitali e il consenso dell'interessato tra autorizzazione e contratto*, in *Contr. e impr.*, 2019, 1, 34.
- Bravo F., *Rating reputazionale e trasparenza dell'algoritmo. Il Caso Mevaluate*, in *Dir. inform.*, 2021, 6.
- Brkan M - Bonnet G., *Legal and technical feasibility of the GDPR's quest for explanation of algorithmic decisions: Of black boxes, white boxes and fata morganas*, in *Eur. J. Risk Regul.*, 2020, 1, 18.
- Consiglio E. - Sartor G., *Il sistema di credito sociale cinese: una «nuova» regolazione sociotecnica mediante sorveglianza, valutazione e sanzione*, in *TIGOR*, 2021, 2, 139.
- Cuffaro V., *Il consenso dell'interessato*, in *La disciplina del trattamento dei dati personali*, a cura di V. Cuffaro - V. Ricciuto, Giappichelli, 1997, 201.
- Dagnino E., "People Analytics": *lavoro e tutele al tempo del "management" tramite "big data"*, in *LLI*, 2017, 1, 1.
- Di Genio G., *Trasparenza e accesso ai dati personali*, in *La nuova disciplina europea della privacy*, a cura di S. Sica - V. D'Antonio - G.M. Riccio, Cedam, 2016, 170.
- Donini A., *Profilazione reputazionale e tutela del lavoratore: la parola al Garante della Privacy*, in *LLI*, 2017, 1, 37.
- Donini A., *Tecniche avanzate di analisi dei dati e protezione dei lavoratori*, in *DRI*, 2018, 1, 35.
- Ebers M., *Regulating Explainable AI in the European Union. An Overview of the Current Legal Framework(s)*, in *Nordic Yearbook of Law and Informatics*, a cura di L. Colonna - S. Greenstein, Poseidon Förlag, 2020, 103.
- Falletti E., *Discriminazione algoritmica. Una prospettiva comparata*, Giappichelli, 2022.
- Fioriglio G., *La Società algoritmica fra opacità e spiegabilità: profili informatico-giuridici*, in *Ars Interpretandi*, 2021, 1, 53.
- Floridi L. et al., *AI4People - An Ethical Framework for a Good AI Society: Opportunities, Risks, Principles, and Recommendations*, in *Minds mac.*, 28, 2018, 689.
- Galli F. - Godano F., *Il rapporto di lavoro dei riders e la natura discriminatoria delle condizioni di accesso al lavoro dell'algoritmo Frank*, in *Dir. internet*, 2021, 2, 275.
- Gaudio G., "Algorithmic management", *poteri datoriali e oneri della prova: alla ricerca della verità materiale che si cela dietro l'algoritmo*, in *LLI*, 2020, 2, 19.
- Giannone Codiglione G., *Algoritmi reputazionali e confini dell'autonomia dei privati*, in *Dir. inform.*, 2019, 2, 520.
- Giannone Codiglione G., *I dati personali come corrispettivo della fruizione di un servizio di comunicazione elettronica e la "consumerizzazione" della privacy*, in *Dir. inform.*, 2017, 2, 418.
- Giannotti F. - Pedreschi D., "Explainable AI". *Aprire le scatole nere per una Intelligenza Artificiale (AI) umana*, in *Gnosis*, 2019, 2, 37.
- Kleinberg J. - Ludwig J. - Mullainathan S. - Sunstein C.R., *Discrimination in the age of algorithms*, in *J. Leg.*, 2018, 10.
- Lagioia F. - Sartor G. - Simoncini A., *Articolo 22*, in *Codice della privacy e data protection*, a cura di R. D'Orazio - G. Finocchiaro - O. Pollicino - G. Resta, Giuffrè, 2021, 388.
- Malgieri G. - Comandé G., *Why a right to legibility of automated decision-making exists in the general data protection regulation*, in *IDPL*, 2017, 4, 243.

- Miller T., *Explanation in artificial intelligence: Insights from the social sciences*, in *Artif. Intell.*, 2019, 1.
- Oppo G., *Sul consenso dell'interessato*, in *Trattamento dei dati e tutela della persona*, a cura di V. Cuffaro - V. Riucciuto - V. Zeno Zencovich, Giuffrè, 1998, 123.
- Pagallo U., *Algoritmi e conoscibilità*, in *Riv. fil. dir.*, IX, 2020, 1, 93.
- Palmirani M., *Big data e conoscenza*, in *Riv. fil. dir.*, IX, 2020, 1, 73.
- Pasquale F., *The black box society. The secret algorithms that control money and information*, Harvard University Press, 2015.
- Peruzzi M., *Il diritto antidiscriminatorio al test di intelligenza artificiale*, in *LLI*, 2021, 1, 48.
- Resta G. - Zeno-Zencovich V., *Volontà e consenso nella fruizione dei servizi in rete*, in *RTDPC*, 2018, 2.
- Ricciuto V., *Il contratto ed i nuovi fenomeni patrimoniali: il caso della circolazione dei dati personali*, in *RDC*, 2020, 3, 642.
- Sartor G. - Lagioia F., *Le decisioni algoritmiche tra etica e diritto*, in *Intelligenza artificiale. Il diritto, i diritti, l'etica*, a cura di U. Ruffolo, Giuffrè, 63-86.
- Sciascia G., *Reputazione e potere: il "social scoring" tra distopia e realtà*, in *Gior. dir. amm.*, 2021, 3, 317.
- Vigorito A., *La declinazione "algoritmica" del consenso dell'interessato al trattamento dei dati personali. Il caso Mevaluate e il "rating" reputazionale "privato"*, in *RCDP*, 2021, 3, 441.
- Wachter S. - Mittelstadt B. - Floridi L., *Why a right to explanation of automated decision-making does not exist in the General Data Protection Regulation*, in *Int. Data Privacy Law*, 2017, 7, 78.
- Wachter S. - Mittelstadt B. - Russell C., *Counterfactual explanations without opening the black box: Automated decisions and the GDPR*, in *Harv. JL & Tech.*, 2017, 841.
- Yeung K., *'Hypernudge': Big Data as a mode of regulation by design*, in *Inf. Commun. Soc.*, 2017, 1, 118.
- Zarsky T., *Understanding Discrimination in the Scored Society*, in *Wash. L. Rev.*, 2014, 4, 137.
- Zuboff S., *Il capitalismo della sorveglianza*, Luiss University Press, 2019.